

## Camera dei Deputati

– Aula del 30 Ottobre 2012 –

**Seguito della discussione e rinvio del disegno di legge: S. 2156-B - Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione (Approvato dal Senato, modificato dalla Camera e nuovamente modificato dal Senato) (A.C. 4434-B) (ore 18,06).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge, già approvato dal Senato, modificato dalla Camera e nuovamente modificato dal Senato:

Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.

Ricordo che nella seduta di ieri il Governo ha posto la questione di fiducia sull'approvazione, senza emendamenti ed articoli aggiuntivi, dell'articolo 1 del disegno di legge in esame, nel testo delle Commissioni, identico a quello approvato dal Senato (*Vedi l'allegato A - A.C. 4434-B*).

***(Dichiarazioni di voto sulla questione di fiducia - Articolo 1 - A.C. 4434-B)***

PRESIDENTE. Passiamo alle dichiarazioni di voto dei rappresentanti dei gruppi e delle componenti politiche del gruppo Misto sulla questione di fiducia.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Melchiorre. Ne ha facoltà.

DANIELA MELCHIORRE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, in diverse circostanze noi Liberal Democratici abbiamo auspicato che la cosiddetta legge anticorruzione vedesse la luce il prima possibile, e non già perché considerassimo questo provvedimento davvero efficace per la prevenzione e il contrasto della corruzione in Italia, ma perché riteniamo che esso costituisca un primo necessario passo verso un cambio di mentalità nel nostro Paese, a cui dovranno seguire, però, necessariamente altri provvedimenti ben più incisivi e mirati, innanzitutto in materia di prescrizione.

Infatti, riteniamo che una rimodulazione dei termini della prescrizione possa far sì che le norme che sono contenute nella cosiddetta legge anticorruzione possano trovare effettiva applicazione. Non siamo inoltre granché soddisfatti, per così dire, o comunque contenti, del fatto che a questa definitiva approvazione si giunga attraverso un voto di fiducia, ma ne comprendiamo le ragioni.

Sappiamo, infatti, quanto sia stato tormentato l'*iter* tra Camera e Senato di questo disegno di legge, del quale oggi possiamo finalmente dire di salutarne la nascita. Ebbene, dobbiamo però dire che tutto ciò, oltre appunto ad essere un primo passo verso un auspicato ed auspicabile ripristino delle condizioni minime di legalità per il nostro Paese, debba vedere affrontato anche un altro tema a noi particolarmente caro, che è uno dei temi centrali contenuto in questo provvedimento e che attiene alla incandidabilità dei condannati.

PRESIDENTE. La prego di concludere.

DANIELA MELCHIORRE. Ebbene, ricordando ciò che Bertolt Brecht diceva a proposito del «guai a quel Paese che ha bisogno di eroi», noi non avremmo voluto essere il Paese che ha bisogno di una legge per l'incandidabilità dei condannati nelle liste del Parlamento. Noi avevamo presentato anche degli emendamenti che avevano almeno l'obiettivo di prevedere che le

norme che avrebbero impedito ai condannati di essere eletti in quest'Aula, fossero emanate già a partire dalla prossima tornata elettorale.

PRESIDENTE. Deve concludere.

DANIELA MELCHIORRE. Ebbene, noi confidiamo che questo nostro voto di fiducia, che comunque siamo pronti a dare nuovamente al Governo, vada anche nella direzione di una fiducia in quanto era stato promesso all'indomani dell'approvazione del provvedimento nella prima lettura alla Camera dallo stesso Esecutivo, nel rendere i termini per la legge delega più brevi di un anno dall'approvazione di questa legge, onde evitare che sia di fatto vanificato lo sforzo di prevedere per la successiva tornata elettorale, che ci siano dei condannati nelle liste dei candidati (*Applausi dei deputati del gruppo Misto-Liberal Democratici-MAIE*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Zeller. Ne ha facoltà.

KARL ZELLER. Signor Presidente, la Südtiroler Volkspartei approva il provvedimento anticorruzione e ne condivide l'urgenza, ma non voterà a favore della questione di fiducia, perché ribadiamo come non vi possa essere il consenso da parte nostra nei confronti di un Governo che calpesta le autonomie e, in particolare, le autonomie speciali, le norme costituzionali e addirittura anche le sentenze della Corte costituzionale, a salvaguardia delle prerogative autonomistiche.

Il dissenso è nei confronti di un Governo che opera nella prospettiva opposta alla nostra, opposta al federalismo, con provvedimenti palesemente illegittimi, con tagli unilaterali e addirittura spesso retroattivi delle compartecipazioni erariali, nei confronti dei quali è inevitabile opporsi attraverso ormai innumerevoli ricorsi davanti alla Corte costituzionale. Ad aggravare il contenzioso tra le autonomie speciali e il Governo, sono stati gli attacchi recenti del Presidente del Consiglio Monti contro gli accordi internazionali che tutelano, insieme alla Costituzione, la nostra autonomia speciale.

Negare, come ha fatto Monti, che vi siano ragioni internazionali in questo ambito e la funzione di tutela che ha l'Austria in merito agli accordi De Gasperi-Gruber del 1946 e del pacchetto del 1969 e affermare dunque che l'autonomia speciale nostra debba essere ridotta ad affare interno dello Stato italiano, significa non solo ignorare la storia, ma anche i basilari principi di diritto internazionale.

PRESIDENTE. La prego di concludere, onorevole Zeller.

KARL ZELLER. Per queste ragioni, noi non voteremo la fiducia al Governo e confermiamo il nostro ruolo di opposizione a questo Governo.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Iannaccone. Ne ha facoltà.

ARTURO IANNACCONE. Signor Presidente, i deputati del gruppo Misto - Noi per il Partito del Sud Lega Sud Ausonia, voteranno contro la questione di fiducia. Si tratta di un'ennesima richiesta di fiducia che calpesta il Parlamento, le sue prerogative, lo offende, lo demotiva in quella azione fondamentale di controllo dell'operato del Governo, di modifica e di miglioramento delle leggi. Noi votiamo contro la questione di fiducia non per un pregiudizio, e nemmeno per il merito del provvedimento. Noi siamo favorevoli ad un provvedimento rigoroso, che favorisca la lotta alla corruzione nella pubblica amministrazione, e non solo nella pubblica amministrazione, ma votiamo contro la questione di fiducia per un giudizio negativo sul Governo, anche se abbiamo stima di alcuni rappresentanti di questo Governo, e alcuni siedono anche attualmente sui banchi.

Votiamo contro l'operato di questo Governo, che è stato fin qui un operato che ha messo in crisi il nostro Paese, ne ha accentuato le difficoltà, le famiglie italiane sono più povere, ma

soprattutto accusa una maggiore difficoltà quella parte più debole del nostro Paese, che è il Sud. Oltre il 50 per cento dei giovani meridionali sono disoccupati, c'è un ritardo infrastrutturale che non viene colmato dall'azione di questo Governo.

PRESIDENTE. La prego di concludere, onorevole Iannaccone.

ARTURO IANNACCONE. Ed è un'azione che - e concludo - ha determinato anche un aumento a dismisura dell'antipolitica. Per queste ragioni, senza cadere in contraddizione, noi voteremo contro la questione di fiducia ma voteremo a favore del provvedimento.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Pisicchio. Ne ha facoltà.

PINO PISICCHIO. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, il lungo dibattito che ha accompagnato l'*iter* di questo provvedimento nelle Aule parlamentari e nei *media*, un po' ci esime dalla considerazione del merito delle norme, consentendoci di svolgere invece qualche considerazione sul significato che il provvedimento assume di fronte al Paese.

Perché in questa circostanza il valore sociale della norma, il suo accordarsi con il sentimento della pubblica opinione, il suo incontrare la volontà del popolo sovrano e, inoltre, il suo proporsi come paradigma alternativo in una stagione in cui troppo spesso l'esercizio di una funzione pubblica ha significato l'ingresso nelle cronache giudiziarie, in questa circostanza, dunque, il gesto dell'approvazione di un provvedimento che afferma per la via delle norme penali un codice di comportamento, che sarebbe solo la precondizione per esercitare una funzione pubblica, è un gesto che assume oggi una rilevanza politica.

Verrebbe da chiedere: «Ma che cosa abbiamo fatto alla politica per renderla così insopportabile agli occhi della gente? Come abbiamo potuto allontanare i cittadini dalla cosa pubblica in modo così lacerante da indurre all'abbandono delle urne e alla rinuncia del diritto al voto che rappresentò la conquista democratica più alta dei nostri padri dopo anni di dittatura fascista? Come abbiamo potuto esporre gli elettori alle seduzioni di tutti i populismi, a quella specie di nuovo luddismo elettorale che è il voto di protesta?».

Infatti, onorevoli colleghi, quella devastante divaricazione tra mondo della politica e società, che soltanto qualche ora fa ha lasciato il suo segno nel voto siciliano, si alimenta anche di questo: della percezione che la vita pubblica si intrida di atti corruttivi, di illegalità, di comportamenti al limite.

Quella percezione blocca il nostro sviluppo, perché la permanenza nella lista nera dei paesi dove la corruzione è endemica non solo ci umilia, ma anche ci impoverisce. Certo il provvedimento avrebbe potuto contenere anche altre fattispecie: il falso in bilancio, l'autoriciclaggio, una regolazione del regime delle prescrizioni per i reati collegati alla corruzione. Certo una parte del Parlamento obietterà sulla misura delle pene introdotte. Ma vorrei dire che ci sarà un'occasione per ritornare lavorando su provvedimenti autonomi sulle singole fattispecie.

Oggi occorre che il Parlamento compia un gesto senza rifugiarsi in grovigli legulei, senza infingimenti e, pertanto, noi di Alleanza per l'Italia voteremo la fiducia posta dal Governo su questo provvedimento (*Applausi dei deputati del gruppo Misto-Alleanza per l'Italia*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Misiti. Ne ha facoltà.

AURELIO SALVATORE MISITI. Signor Presidente, Grande Sud voterà convintamente la fiducia al Governo e voterà favorevolmente allo stesso provvedimento. Sul provvedimento ci siamo pronunciati chiaramente nella discussione sulle linee generali. Abbiamo ritenuto importante una legge sulla prevenzione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione, in quanto nel nostro Paese si sono visti gravissimi episodi che sempre più spesso sono riportati

dalla stampa e dai *media* e, quindi, influenzano negativamente l'opinione pubblica, ma anche gli osservatori internazionali, con grave danno all'immagine dell'Italia.

D'altra parte, noi sappiamo che le classifiche internazionali ci collocano ai primi posti nel mondo sviluppato per reati di questa natura. Quindi, le misure che si occupano soprattutto di prevenzione e che aggravano e che incidono anche sulla repressione (quindi una repressione più incisiva rispetto al passato) sono viste di buon occhio non solo dal nostro gruppo, ma credo dall'intera opinione pubblica italiana.

Tra queste misure contenute nel disegno di legge (e, quindi, in quello che ne è rimasto dopo l'esame del Senato) se ne possono citare soprattutto alcune che vanno nella direzione giusta.

Certo, avremmo voluto altre misure ancora. Avremmo voluto per esempio che l'incandidabilità fosse decisa immediatamente e non rinviata in una delega di un anno, mentre le altre due deleghe ci sembrano opportune per realizzare i contenuti del provvedimento.

In definitiva, per noi sono sempre benvenute le iniziative normative che vanno nella direzione di migliorare, ad esempio, gli appalti pubblici e di renderli più trasparenti, perché gli appalti pubblici sono i più soggetti all'intromissione della malavita organizzata.

Sono anche soggetti, in un certo senso, a una gestione poco trasparente che danneggia l'economia e, quindi, l'erario stesso.

La norma, quindi, che più ci sembra opportuna è quella del collocamento fuori ruolo dei magistrati. Qui avremmo potuto fare qualcosa di più. Non è passato l'emendamento presentato dall'onorevole Giachetti che avremmo voluto appoggiare. Però, sappiamo benissimo che il punto di arrivo, cioè il compromesso realizzato, rispecchia un po' la realtà del Parlamento ma anche del Paese.

Altre occasioni avremo per completare il provvedimento, con interventi su altri temi importanti. Ma noi, oggi, ci dobbiamo accontentare e dare un messaggio al nostro Paese e all'opinione pubblica, mostrando che il Governo e il Parlamento dell'Italia sono interessati e sono impegnati a rispondere alle esigenze che dal Paese provengono, le esigenze di trasparenza, di una maggiore legalità, le esigenze che fanno crescere il Paese dopo, purtroppo, i provvedimenti che siamo stati costretti ad approvare, data la crisi economica che attanaglia l'economia europea e anche italiana.

Pertanto ribadisco, ancora una volta, che la fiducia al Governo, da parte della componente politica del gruppo Misto Grande Sud-PPA, è senz'altro assicurata.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Palomba. Ne ha facoltà.

FEDERICO PALOMBA. Signor Presidente, signora Ministro, signori del Governo, con profonda delusione noi siamo costretti a negare la fiducia e a non votare questo provvedimento, che avremmo voluto votare convintamente se esso fosse stato davvero un provvedimento di contrasto alla corruzione e al malaffare nella pubblica amministrazione.

Noi stiamo vivendo un paradosso che ci fa male: avere invocato, per tanto tempo, un contrasto forte ed efficace al malaffare nella pubblica amministrazione, alla delinquenza dei colletti bianchi e dei funzionari infedeli e trovarci, oggi, di fronte ad un testo del tutto inadatto, del tutto insufficiente a contrastare l'illegalità nella pubblica amministrazione ed anzi, peggio, un testo che contiene norme che indeboliscono quel baluardo giuridico che finora avevamo.

Con una fretta diabolica si fa calare il sipario su una vicenda per noi inquietante. Per noi il sipario cala mestamente, perché avremmo voluto un provvedimento molto più severo e molto

più duro di contrasto alla corruzione. Ma non pretendiamo di guastare la festa ad altri che si fregano le mani. Fin da maggio abbiamo rassegnato, con speranza e con fiducia, al Governo le nostre richieste, che erano richieste di riempire questo cestello vuoto di provvedimenti e di norme veramente efficaci nella lotta alla corruzione, quelle norme che l'Europa davvero ci chiede e, cioè, abbiamo chiesto l'inserimento delle norme relative all'autoriciclaggio. Lei, Ministro, ci ha risposto che del riciclaggio si sarebbe occupata in un altro momento. Abbiamo chiesto norme stringenti, che spazzassero via questo regime della prescrizione voluto come legge *ad personam* e che tanti guasti ha fatto.

I reati contro la pubblica amministrazione - lei lo sa molto meglio di noi, signora Ministro, perché è cattedratica universitaria e perché ha svolto efficacemente il ruolo di avvocato - spesso si scoprono tardi rispetto alla data del commesso reato; spesso sono anche di difficile accertamento perché richiedono indagini penetranti - di frequente, della Guardia di finanza - di carattere economico, richiedono rogatorie e un grande impegno. Lei sa che la prescrizione - già quella prevista oggi, che non ci sarà più domani - non consentiva di portarle a compimento.

Le abbiamo chiesto, Ministro, di intervenire sulla prescrizione, oggi, non domani, perché, se lei interviene domani, gli effetti perversi della legge più favorevole al reo che discendono dalla pena ridotta di un terzo e, quindi, dalla prescrizione ridotta di un terzo si saranno verificati. Era oggi il momento per intervenire e lei, Ministro, ci ha risposto: interverremo globalmente sulla prescrizione; magari, dico io, quando i buoi saranno scappati dalla stalla. Le abbiamo chiesto di intervenire inserendo il falso in bilancio, le abbiamo chiesto di intervenire con una norma più stringente sul voto di scambio, ma lei ci ha detto che non era il tempo: era maggio, oggi siamo a novembre, il tempo c'era, Ministro. Ci domandiamo con amarezza e preoccupazione perché non lo si è trovato.

Eravamo quasi i soli a fare queste richieste e a dire che bisognava riempire e rimpolpare questo provvedimento gracile e che bisognava togliere una mela avvelenata che noi vedevamo, il nuovo articolo 319-*quater* del codice penale. Ma poi, man mano, sia la stampa indipendente, sia altri settori come l'Associazione nazionale magistrati, come il Consiglio superiore della magistratura, sia pure tardivamente, a cose fatte, «a babbo morto», si direbbe in qualche posto, sono intervenuti per dire che queste cose non vanno, quindi non per dire che va bene, ma per dire che va male questo provvedimento.

Lo dicono anche gli inquirenti, le forze di polizia ed i periti che hanno destinato e dedicato tanto tempo all'accertamento dei reati, che vedranno il loro lavoro mandato al macero con questa prescrizione precoce, che discende dall'eliminazione della concussione per induzione e, contestualmente, dal fatto che l'induzione indebita è un reato punito assai meno severamente.

La realtà è questa, signor Ministro, è inutile che ce lo nascondiamo. La realtà è che non c'è piramide delle pene che tenga di fronte all'esigenza cogente e stringente di dare un segnale di terribile determinazione e di severa decisione nella lotta alla corruzione. E non è un buon inizio dire a chi ha commesso dei reati di concussione: «vai, la tua colpa ti è perdonata». Ma come?

Non stiamo facendo un provvedimento anticorruzione, non stiamo facendo un provvedimento che deve inasprire il contrasto alla corruzione (*Applausi dei deputati del gruppo Italia dei Valori*)? E noi esordiamo dicendo: «sì, ma la concussione per induzione, tutto sommato, è una cosa minore», di modo che noi avremo un effetto devastante: saranno spazzati via un gran numero di processi. Io, Ministro, le ho chiesto quanti potrebbero essere, ma non ho avuto la fortuna di una sua risposta, che avremmo gradito e che si sarebbe collocata all'interno di un *fair play* istituzionale.

Un parlamentare ha il diritto di conoscere dal Governo, dal maggio scorso, quanti sono i processi per concussione pendenti; non lo abbiamo mai saputo e ci dispiace molto, perché non è vero, Ministro, che i provvedimenti si approvano indipendentemente dalle ricadute sulla situazione concreta. Non è esattamente così, perché se noi vogliamo combattere la criminalità nella pubblica amministrazione abbiamo il dovere di sapere prima quali sono le ricadute sui

processi in corso, sulle fatiche dei magistrati e degli inquirenti, fatiche che essi vedranno vanificate. Non siamo rimasti convinti dalle motivazioni addotte su un'azione di contrasto alla corruzione che, contestualmente, però, riduce la reazione alla corruzione stessa.

Ministro, il Governo presenta un cestello, un cestinetto misero e gracile di frutta, con pochi frutti, senza quelli che sarebbe stato necessario ci fossero; in compenso c'è un frutto avvelenato. Questo ci dispiace molto, perché nel treno che il Presidente Monti dice che noi mandiamo a Strasburgo come prova della nostra volontà di contrastare la corruzione mancano molti vagoni, ma ce n'è uno che ha delle scorie tossiche. Non è questo il modo con il quale ci dobbiamo presentare all'Europa, non era questo il momento di fare una amnistia mascherata (*Applausi dei deputati del gruppo Italia dei Valori*)...

PRESIDENTE. Onorevole Palomba, la invito a concludere.

FEDERICO PALOMBA. Signor Presidente, mi avvio alla conclusione. Un'amnistia mascherata che sostanzialmente indebolirà anche nell'immagine il contrasto alla corruzione.

È perciò con grande dolore che noi siamo costretti a non votare a favore di un provvedimento anticorruzione che in realtà, secondo noi, non rappresenta un vero contrasto a questo fenomeno gravissimo di delinquenza dei funzionari infedeli, dei colletti bianchi e degli indagati eccellenti (*Applausi dei deputati del gruppo Italia dei Valori*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Motta. Ne ha facoltà.

SILVANO MOTTA. Signor Presidente, signor Ministro della giustizia, onorevoli colleghi, le dirò subito, signor Ministro, che Popolo e Territorio voterà la fiducia e sosterrà il provvedimento. Lo dico perché, prima di entrare nell'ambito di alcune considerazioni, abbiamo molto apprezzato il senso di equilibrio che ha accompagnato la conduzione dei lavori in seno alla Commissione giustizia e abbiamo apprezzato anche le dichiarazioni che lei ha voluto rendere in Parlamento circa i limiti entro i quali questo provvedimento si è mosso e, citando Esopo, giustamente ha osservato che anche i provvedimenti migliori sono provvedimenti perfettibili, e quando si affronta il tema della giustizia c'è sempre da intervenire ulteriormente e migliorare la situazione.

Mi consentirà di dire, senza voler con questo aprire una polemica, che abbiamo meno apprezzato ancora una volta il ricorso al voto di fiducia. Non vorrei ripetere considerazioni che più volte abbiamo portato all'attenzione del Governo, ma questa ritualità rischia di sconfinare in un'ulteriore e sostanziale delegittimazione del Parlamento. Lo dico sottovoce, signor Ministro, perché io ho notato una palese contraddizione in quello che ha recentemente detto in una conferenza il Presidente del Consiglio, il senatore Monti, quando ha riconosciuto, anche come prestigio del lavoro di questo Esecutivo, di essere riuscito, dopo tanti periodi molto difficili e complessi della vita parlamentare, a far dialogare addirittura forze politiche che ha voluto definire «nemiche». È riuscito, in qualche misura, ad aprire un confronto e ad arrivare anche a posizioni comuni, condivise da quelle forze politiche definite, appunto, «nemiche».

La contraddizione sta nel fatto che, nel momento stesso in cui il Governo si vanta - credo anche correttamente - di aver raggiunto questo importante risultato, poi pone e chiede la fiducia, che significa, di fatto, un disconoscimento sostanziale di quel processo di composizione unitaria intorno ad argomenti molto seri che nasce proprio dal dialogo e dal confronto. Non vorrei che tutto questo, in qualche ulteriore misura e in guisa ulteriore, delegittimasse, come dicevo poc'anzi, il Parlamento e svuotasse ancora di più la politica della sua essenza, della sua efficacia e della sua nobiltà. Quelle che sto pronunciando sembrano parole retoriche, ma continuo a credere che la politica debba riqualificare se stessa, anche attraverso il confronto parlamentare, soprattutto su argomenti così delicati e complessi, come quelli che attengono alla lotta alla corruzione, e debba essere tale da avere un Parlamento non condizionato da questa ritualità del voto di fiducia.

Per essere ancora più franchi con lei, signor Ministro, noi abbiamo apprezzato, come dicevo poc'anzi, le sue dichiarazioni che in qualche modo hanno rivendicato, anche al Governo e a questa fase complessa di un provvedimento, che si è trascinato tra Camera e Senato e poi è ritornato alla nostra attenzione con qualche ulteriore modifica, il fatto che ci sono stati inasprimenti delle pene e interventi sicuramente efficaci - almeno ce lo auguriamo - nei confronti dell'andamento della pubblica amministrazione in generale.

Certamente domani lo dirà in maniera ancora più pressante la collega Siliquini, che ha seguito il provvedimento in Commissione giustizia. Noi riteniamo estremamente importanti alcuni elementi che sono inseriti in queste misure, che riguardano la Commissione di valutazione per la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche, che riguardano, in particolare, i tentativi di rendere ancora più trasparente l'attività amministrativa, **soprattutto in materia di appalti pubblici e di ricorso agli arbitri.**

Sappiamo che, per la prima volta, in maniera molto chiara interviene una disciplina molto stringente in materia di incompatibilità, di cumulo di impieghi e di incarichi di dipendenti pubblici, anche se poi il Governo dovrà individuare un codice di comportamento che dovrà disciplinare compiutamente i procedimenti amministrativi proprio per garantire questi elementi e questa qualità dell'atto amministrativo e dei comportamenti che i dipendenti pubblici devono tenere. Come pure è assolutamente importante aver affrontato il tema dell'incandidabilità e della tutela del pubblico dipendente che denuncia o riferisce condotte illecite apprese in ragione del suo rapporto di lavoro. È importante pure aver reso più incisivo il giudizio di responsabilità amministrativa e aver, in qualche modo, modificato in maniera molto sostanziale tutto il tema dell'affidamento dell'arbitrato ai magistrati. Mi consenta di dire che questo è l'aspetto preponderante di un provvedimento al quale noi ci apprestiamo a dare un voto favorevole.

Ma io vorrei qui, visto che stiamo parlando soprattutto in termini politici e di questioni di fiducia, sottolineare un altro aspetto: qualche anno fa, direi forse un decennio fa, uscì un libro interessantissimo di un autore americano, John Noonan; un libro bellissimo, ponderoso, intitolato «*Ungere le ruote: storia della corruzione politica dal 3000 a.C. alla Rivoluzione francese*». È un libro che dovrebbe essere letto ancora oggi, perché è denso di approfondimenti. Tra l'altro, Noonan è un giurista ma anche un filosofo e in quel libro affrontò il tema della corruzione, cercando di spiegare come la corruzione non sia un fenomeno di oggi, ma sia un fenomeno che percorre la storia dell'umanità. Quello è un libro importantissimo perché è anche provocatorio ed aiuta in qualche misura a scoprire il significato della corruzione nella società umana.

Non è un attacco - voglio dire - semplicistico alla corruzione né una cinica celebrazione della sua inevitabilità: è la cronaca viva ed affascinante per certi versi di quasi quattromila anni di storia di una pratica assai incompresa. E sottolineo assai incompresa, perché il concetto di dono illecito, come rileva Noonan, è relativamente costante e la corruzione è sempre esistita dall'Egitto dei faraoni fino anche agli scandali colossali dei giorni nostri. Noonan illustra la nostra ambivalenza verso la corruzione, vista come idea e come atto.

Qualche riferimento storico: la Chiesa medievale, ad esempio, condannò come simonia la vendita dei favori spirituali ed al tempo stesso incoraggiò a dare un contributo per ottenere le indulgenze. Oggi la sottile demarcazione tra legale ed illegale è pur sempre presente. È reato, per esempio, pagare un parlamentare perché voti in un certo modo, ma i contributi dati per le campagne elettorali sono perfettamente legali.

E allora, chiarendo l'evoluzione della corruzione, i suoi mutevoli contenuti, i contesti nei quali essa si è sviluppata e le sue innumerevoli definizioni, Noonan aguzza la nostra capacità di fare la difficile distinzione tra doni, che sono necessitati dal punto di vista spirituale e sociale, e l'atto di corruzione fondamentalmente immorale. La sua conclusione è che il desiderio di condanna della corruzione non deve essere né una paranoica caccia alle streghe né una fobia puritana, ma la ricerca, da parte del cittadino, dell'integrità nella carica. Ecco il punto:

l'integrità nella carica. Infatti, non c'è dubbio che la corruzione lacera il fragile tessuto della fiducia e dell'onestà che in qualche modo riesce a tenerci tutti uniti.

PRESIDENTE. La prego di concludere, onorevole Moffa.

SILVANO MOFFA. Ma è pur vero che, al di là della legge, l'elemento corruttivo può essere colpito soltanto se c'è un recupero di etica della responsabilità, di senso del dovere, di senso della responsabilità e di quella etica pubblica che è scomparsa all'interno della politica e che noi dobbiamo recuperare, perché non è con la legge che si combatte la corruzione, ma recuperando etica politica e senso del dovere, attraverso anche interventi radicali.

PRESIDENTE. Deve concludere, onorevole Moffa.

SILVANO MOFFA. Perché, per esempio, non affrontiamo il tema del finanziamento pubblico dei partiti eliminandolo, perché lì è la radice di tutti mali? Da lì si ricostruisce un'etica pubblica. Ecco perché noi vorremmo che la politica recuperasse la capacità di affrontare soprattutto questi temi, se vogliamo davvero tornare a configurare la politica come qualcosa di alto e di nobile (*Applausi dei deputati del gruppo Popolo e Territorio e di deputati del gruppo Popolo della Libertà*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Angela Napoli. Ne ha facoltà.

ANGELA NAPOLI. Signor Presidente, signori ministri, onorevoli colleghi, Futuro e Libertà per il Terzo Polo voterà anche questa volta con favore la fiducia al Governo nella consapevolezza dell'importanza che finalmente l'Italia possa dotarsi di una norma anticorruzione.

Avremmo voluto un provvedimento più forte, più coraggioso, più efficiente, soprattutto nella parte relativa alla repressione, non perché desideriamo essere considerati giustizialisti a tutti i costi, ma perché vorremmo potessero pagare il conto tutti coloro che, da anni ed ancora oggi, hanno contribuito ad influenzare la nostra società con una corruzione pervasiva e sistematica, così come definita nel «Rapporto Greco» adottato a Strasburgo nel 2009.

Ma la nostra fiducia al Governo vuole essere anche un riconoscimento alla costanza e alla capacità di mediazione con le quali, in particolare i ministri Patroni Griffi e Severino, sono riusciti a portare a compimento un provvedimento difficile, travagliato, che nel suo iter si è imbattuto in ostacoli di vario genere, alcuni, a volte, posti persino con ricatti da parte di qualche forza politica, altre volte anche da *lobby* esterne.

Non passa giorno senza che il cittadino italiano sia costretto a registrare le risultanze di indagini o inchieste che coinvolgono questo o quel politico, questo o quell'amministratore pubblico, questo o quell'imprenditore e che pertanto avverta i richiami ai sacrifici come una beffa, vedendo non colpiti coloro che pervertono e logorano l'assetto sociale e democratico.

In Italia, per molti è diventato normale tutelare solo i tornaconti personali e questa mancanza di etica, tanto più grave se perpetrata da chi amministra la cosa pubblica, ha portato al fattore corruzione, che grava enormemente sul nostro Paese, incidendo in modo negativo sullo sviluppo e sull'economia. I cittadini italiani hanno l'abitudine di lamentarsi, a volte anche con ragione, per le numerose tasse loro inflitte ma quanti sono consapevoli di dovere anche pagare ogni anno mille euro a testa per una tassa occulta chiamata corruzione? Ma ai costi di natura economica vanno aggiunti quelli politici e quelli sociali. La corruzione altera sensibilmente la qualità della democrazia in un Paese. Un candidato corrotto infatti dispone di maggiori risorse finanziarie per la sua campagna elettorale ed ha quindi maggiori possibilità di vincere rispetto ad un candidato onesto e il politico corrotto, una volta eletto, non lavorerà certamente per il bene e l'interesse comune ma dovrà render conto e quindi tutelare gli interessi di coloro che lo hanno sostenuto e tra questi, a volte, anche gli uomini della mafia, si veda il consiglio regionale della Calabria e il consiglio regionale della Lombardia. Dal punto di vista poi dei costi

sociali, laddove vi è corruzione la qualità delle opere pubbliche è scadente, la meritocrazia è soppiantata dalla furbizia, i controlli sono assenti, il territorio è devastato dalla criminalità nonché da quell'imprenditoria e da quella politica che fanno affari con essa. Senza poi sottacere il fenomeno della corruzione ambientale, che interessa il ciclo dei rifiuti come l'abusivismo edilizio, le lottizzazioni come le bonifiche, i traffici e i riciclaggi, con un danno che non è misurabile solo in soldi ma anche in salute dei cittadini, sistema di corruzione dove gli appalti vengono gonfiati a dismisura, le fatture vengono rilasciate per prestazioni fasulle, gli incarichi importanti, comprese le consulenze, affidati per conoscenza e favoritismo a persone del tutto incompetenti, dove vengono create negli enti locali società di servizi partecipate con prestanome delle cosche mafiose, dove i soldi pubblici vengono usati per attività private. Se è vero che la criminalità organizzata incide negativamente sulla crescita del Paese non da meno è l'incisività della corruzione nella quale, tra l'altro, la stessa criminalità organizzata sguazza.

Occorre prendere atto che un sistema di corruzione pervasivo quale quello che registriamo in Italia pone in discussione la coesione sociale e la stessa unità nazionale. Basti pensare - e mi spiace doverlo sempre ricordare - che, nella classifica degli Stati percepiti come più corrotti nel mondo, stilata da Transparency International per il 2011, l'Italia è al 69° posto su 182 Paesi, insieme al Ghana e appena sopra Grecia, Romania e Bulgaria. Siamo giunti quindi alla fine di un lungo e travagliato iter parlamentare che porterà all'approvazione di una norma anticorruzione e che noi di Futuro e Libertà per il Terzo Polo consideriamo quale punto di partenza per una reale prevenzione e repressione di questo dilagante fenomeno. Ci auguriamo infatti che il Governo, con l'aiuto responsabile del Parlamento, possa adempiere al varo di tutti i provvedimenti delegati contenuti in questo disegno di legge, primo tra tutti quello delle incandidabilità e che possa altresì varare ulteriori norme utili a rendere davvero efficiente il contrasto al fenomeno della corruzione.

Mi riferisco, in particolare, al falso in bilancio, al voto di scambio, all'interdizione perpetua per i condannati per i reati di mafia o contro la pubblica amministrazione, alla confisca dei patrimoni illeciti dei politici, ai termini di prescrizione, al reato di autoriciclaggio utile ad imporre un sistema di controllo attivo sulle transazioni di denaro a favore di funzionari pubblici, di portaborse e di politici. Infine, Presidente, Ministri, colleghi, Futuro e Libertà per l'Italia è consapevole che il fenomeno della corruzione non potrà essere realmente combattuto con le sole leggi, ma che queste vanno accompagnate dalla promozione della cultura della legalità nell'attività amministrativa. Ma soprattutto credo che il Paese debba uscire dallo stato di coma etico, così come definito da don Luigi Ciotti, non solo con la riappropriazione da parte di tutti del vero significato della parola etica ma con il richiamo all'articolo 54 della nostra Carta costituzionale che recita: «I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore (...)» (*Applausi dei deputati del gruppo Futuro e Libertà per il Terzo Polo*).

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Rao. Ne ha facoltà.

**ROBERTO RAO.** Signor Presidente, signora Ministro, onorevoli colleghi, ogni giorno che passa ormai (i risultati elettorali di queste ore purtroppo lo confermano) aumenta il distacco dei cittadini dalla politica e diminuisce la fiducia degli italiani nelle istituzioni per motivi che purtroppo sempre meno hanno a che fare con le scelte del Parlamento e del Governo e sempre più invece con problemi di legalità e di moralità. Oggi questo Parlamento torna a battere un colpo contro la corruzione e lo fa con una legge sicuramente perfettibile, e che noi stessi avremmo voluto diversa in alcune sue parti, ma che rappresenta indubbiamente un punto di mediazione convincente e utile tra le forze politiche rappresentate in quest'Aula e che negli ultimi anni si sono combattute da barricate contrapposte su qualsiasi legge toccasse appena il tema sensibile della giustizia.

Chi ha seguito il dibattito in Aula e in Commissione alla Camera e al Senato conosce bene l'iter di una legge nata per iniziativa dell'allora Ministro Alfano due anni fa e che sta per essere approvata con colpevole, gravissimo ritardo solo grazie alla capacità dei tre gruppi parlamentari che sostengono il Governo di compiere un passo indietro rispetto a posizioni considerate irrinunciabili fino a qualche mese fa per favorire una soluzione condivisa, ripeto, la

più alta possibile con questa maggioranza, voluta e ottenuta con caparbiazza dal Ministro Severino e dal Presidente Monti. Molti in questa Aula hanno fatto finta di inseguire una legge migliore per pulirsi la coscienza e vantarsi di fronte all'opinione pubblica, ben sapendo che qualsiasi modifica avrebbe determinato un ulteriore passaggio all'altro ramo del Parlamento e avrebbe definitivamente affossato qualsiasi tentativo di portare in porto la norma, lasciando le cose come stanno e l'Italia indegnamente agli ultimi posti delle classifiche internazionali sulla corruzione, sulla trasparenza, sulla capacità di attrarre investimenti, che poi è uno dei compiti fondamentali di un Governo che voglia rilanciare l'immagine e insieme l'economia e lo sviluppo di un Paese.

Dicevamo che questo provvedimento si sarebbe dovuto e potuto approvare prima, molto prima: prima che le relazioni della Corte dei conti ne confermassero l'enorme impatto sulla vita dei cittadini, con un danno erariale stimato intorno a sessanta miliardi di euro che ovviamente potevano essere impiegati meglio (per diminuire la pressione fiscale, incrementare la quantità e la qualità della spesa in settori come la sanità, l'istruzione, la previdenza, e forse la stessa giustizia); prima che il 52 per cento dei siciliani voltasse le spalle alle istituzioni disertando il voto; prima che le giunte di tre delle quattro regioni più popolate del Paese franassero sotto un fiume in piena di scandali e che dovrebbero generare in noi, questi eventi, in noi che sediamo in questa parola prima ancora che nei cittadini, una condanna senza attenuanti e una voglia di riscatto immediato che tarda purtroppo troppo ad arrivare. L'anticorruzione doveva arrivare prima che la protesta e l'antipolitica diventassero un rifugio per tanti cittadini comuni e perbene, moderati, progressisti, riformatori, senza distinzioni che non vogliono più saperne della politica, se l'unica politica a cui assistono è quella delle occasioni perse, delle contrapposizioni sterili, delle scelte non fatte, e, per restare all'ambito della giustizia, delle leggi *ad personam* o *contra personam*, senza badare all'interesse del cittadino utente o meglio spesso vittima della giustizia penale o civile.

Da questa consapevolezza, quindi, occorrerà ripartire oggi, sapendo che questo disegno di legge rappresenta un argine contro il dilagare della corruzione. Per qualcuno questo sarà poco, per noi è un punto di partenza irrinunciabile che già in questa legislatura e nella prossima vogliamo migliorare, affrontando nodi irrisolti, come la questione delle prescrizioni troppo rapide e troppo frequenti, che portano alla sostanziale impunità per troppi odiosi reati, il falso in bilancio e l'incandidabilità, già prevista per delega, che vogliamo operativa già dalle prossime elezioni politiche, di chi ha violato la legge e le regole del vivere comune. Anche su questo credo che, oltre alle leggi, debbano però essere i partiti a dotarsi di un codice di autoregolamentazione come quello che due anni fa ha varato la Commissione antimafia presieduta dal senatore Pisanu, per riacquistare fiducia, e vorrei dire anche onore, agli occhi degli elettori.

Partiamo da qui se vogliamo arginare l'antipolitica e riportare la partecipazione democratica agli italiani che oggi non vogliono più votare, consapevoli che, però, dobbiamo fare molto di più anche su altri fronti, a cominciare dall'approvazione di una legge elettorale, invocata ancora oggi dal Presidente della Repubblica, che restituisca ai cittadini il diritto di scegliersi i propri rappresentanti, per proseguire con l'abbandono di qualsiasi tentazione populista o antieuropeista che, come dimostrano i fatti, non fa guadagnare un voto alle forze presenti in Parlamento e ne regala a chi vorrebbe un Paese ingovernabile e condizionato soltanto dalle piazze. Quello che stiamo per compiere, insomma, è soltanto un primo passo nella direzione giusta dopo tanti, troppi passi in quella sbagliata. Un primo passo importante perché, per la prima volta, l'Italia si dota di una normativa organica in materia di lotta alla corruzione, fortemente orientata alla prevenzione e, quindi, ad un'iniezione culturale di trasparenza nella nostra pubblica amministrazione, a tutti i livelli, che sarà certamente accolta con favore dalle nostre imprese e anche dagli investitori esteri, investitori che, dopo una serie di interventi duri, ma necessari sulla tenuta del bilancio dello Stato, attendono segnali forti anche sul fronte della giustizia e di questo pure al Ministro Patroni Griffi dobbiamo dire grazie. Bene, quindi, la previsione del risarcimento alla pubblica amministrazione di una somma doppia rispetto a quella illecitamente percepita dal dipendente infedele, la compilazione di *white list* in ogni prefettura delle imprese virtuose e impermeabili alle infiltrazioni mafiose, la stretta sugli arbitrati, il divieto di ottenere appalti pubblici per chi si è macchiato di reati gravi come la

corruzione stessa. Bene ancora le nuove norme sulla trasparenza dei procedimenti amministrativi, dei costi di opere e servizi, sul monitoraggio del rispetto dei tempi, sulla pubblicazione degli incarichi e delle retribuzioni.

Si è molto discusso, poi, sullo sdoppiamento della concussione e sulle altre modifiche, principalmente sui minimi e sui massimi delle pene edittali per i reati di corruzione già previsti dal codice. Nel complesso, considerata la gravità del problema, è positivo aver previsto un inasprimento delle sanzioni. Certo, ancora una volta - e tanti colleghi lo hanno fatto in quest'Aula e in Commissione - si può ribadire che si sarebbe dovuto fare di più. Sotto questo profilo, peraltro, il Ministro Severino ancora una volta ha dimostrato di avere le idee chiare, sollevando il tema di una modifica dell'istituto della prescrizione che, ogni anno, manda ancora in fumo 170 mila processi, con uno spreco di risorse e di tempo, una denegata pronuncia nel merito della giustizia che noi riteniamo inaccettabile.

Signor Ministro, colleghi, l'Unione di Centro per il Terzo Polo non ha mai fatto mancare il suo contributo costruttivo durante tutto l'iter parlamentare. Abbiamo presentato emendamenti per migliorare il testo che sono stati accolti, ne abbiamo ritirati molti per favorire una rapida approvazione di questa legge. E devo dire anche un grazie al collega Giachetti per aver fatto luce sulla questione dei magistrati fuori ruolo e averne ottenuto, grazie ad un suo emendamento, una forte limitazione. Anche qui avremmo potuto fare di più se si fosse conosciuta l'esatta geografia del fenomeno, ma abbiamo ottenuto già adesso, non solo un risparmio di spesa, ma anche un più efficace ed efficiente impiego delle risorse, per far fronte all'emergenza giustizia, che non possono essere disperse in mille rivoli e in mille uffici.

Riconosciamo oggi alla Ministro Severino il coraggio di essersi assunta la responsabilità di difendere un provvedimento che, per motivi diversi, anche di bieca speculazione politica, molti volevano affossare. Diamo atto al PD e al PdL di aver superato protagonismi e antagonismi che hanno rischiato di compromettere l'esito positivo del DDL anticorruzione. Infatti, non dimentichiamolo: l'obiettivo di questa legge è la lotta alla corruzione e non può essere questa una bandiera di parte, non può essere causa di defezioni o di divisioni tra noi. Occorrono norme più severe per chi si macchia di reati odiosi verso il bene pubblico e su questo tutte le forze politiche responsabili non possono che concordare. Dobbiamo dire «no» alla corruzione e metterci la faccia, proprio come ha detto il Presidente del Consiglio. Non dobbiamo regalare alla cosiddetta antipolitica l'idea che il Parlamento non sia in grado di offrire agli italiani una risposta concreta su questi temi.

E se questa non fosse sufficiente, ne daremo una migliore, a partire da domani o dalla prossima legislatura, perché questa è una battaglia essenziale non solo per la giustizia, ma per l'economia, per l'occupazione, per la crescita, per lo sviluppo e prima ancora per una rinascita morale del nostro Paese e della sua immagine internazionale.

Concludo, signor Presidente: voteremo la fiducia perché dobbiamo prendere coscienza che la corruzione non è un destino inevitabile inflittoci dalla nostra storia e dal destino. Questo disegno di legge rappresenta un'inversione di tendenza rispetto agli ultimi vent'anni, un punto di equilibrio raggiunto fra le diverse forze politiche, di cui non si può non tener conto. Per il mio gruppo questo è un passo concreto, necessario e vorrei dire propedeutico per realizzare altre importanti riforme in materia di giustizia, a tutela, prima di tutto e finalmente, dei cittadini utenti *(Applausi dei deputati del gruppo Unione di Centro per il Terzo Polo)*.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Paolini. Ne ha facoltà.

LUCA RODOLFO PAOLINI. Signor Presidente, onorevoli colleghi e signori Ministri, certo un provvedimento che si intitola: «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione», non può che meritare il nostro plauso, è evidente. Quello che non va bene è che, ancora una volta, avete scelto, per una cosa giusta, la strada peggiore, cioè quella di porre la questione di fiducia, cioè quella di strozzare ancora una volta di più questo Parlamento *(Applausi dei deputati del gruppo Lega Nord)*

*Padania*). Poi ci si chiede perché il cittadino non rispetti il Parlamento: ma perché questo Governo - e non solo questo, ma soprattutto questo nell'ultimo anno - l'ha radicalmente e più volte umiliato, relegandolo al ruolo di vero e proprio passacarte.

Tornando al provvedimento, la Lega Nord voterà contro la fiducia, ve lo dico subito, ma voterà poi a favore del provvedimento perché, come amava dire il nostro ex Ministro Tremonti, piuttosto che niente è meglio piuttosto. Questo è un insieme di norme che certamente hanno in parte una valenza positiva, ma operano in un contesto che purtroppo non è quello decisivo.

Il contesto decisivo voi avevate la strada per farlo, questo Governo aveva la strada giusta da percorrere, che era quella di portare a termine il disegno, la proposta di riforma federalista dello Stato e soprattutto dando attuazione ai decreti sui costi *standard* e tutto il corollario di normative che incidono non sulla corruzione sul piano penale e amministrativo, ma sulla rilevanza immediata e ragione stessa di essere della corruzione. Basterebbe che introducessimo i costi *standard*: laddove il cittadino, grazie ad una trasparenza sempre maggiore, potesse rilevare che quella determinata macchina per la TAC costa un milione di euro presso la sua regione e 800.000 euro, poniamo, presso la regione vicina, immediatamente avrebbe modo di vedere che chi lo amministra, amministra male e, immediatamente, gli organi di repressione potrebbero agire. Se non si fa questo, la corruzione non verrà di certo battuta con queste norme, certamente meritorie, certamente un passo avanti, ma, come ricordava poc'anzi un collega, la corruzione non è stata mai battuta nella storia dell'uomo e neppure oggi lo è, neppure da ordinamenti che applicano pene quali la reclusione a vita o la pena di morte (in antichità addirittura vi erano pene draconiane). Quindi, il problema è mettere insieme un meccanismo amministrativo di rilevazione dei costi, ed era questo il grande obiettivo che la Lega Nord voleva portare a termine e che non le è stato concesso di portare a termine: la rilevazione dei costi, che avrebbe impedito *in nuce* il verificarsi di situazioni nelle quali la corruzione alligna e prolifera. Ma parliamo di norme e di piccolezze quando abbiamo in Italia intere regioni che per anni non presentano il bilancio. Ma che paura volete che facciano o che faranno norme di questo genere, su soggetti che francamente se ne infischiano, come si diceva una volta?

Quindi ben venga questo passo avanti, per l'amor di Dio, noi lo voteremo, anche perché non vogliamo certo essere additati, come purtroppo qualche maligno avversario farebbe, come quelli che sono dalla parte della corruzione. No, noi siamo - e lo saremmo stati ancora di più, se non fosse accaduto quello che è accaduto - comunque la miglior cura per la corruzione, contro quello sperpero del denaro pubblico che troverebbe nel federalismo la sola vera cura. Laddove le procedure sono trasparenti, i dati sono comunicati e gli amministratori rispondono immediatamente di quello che fanno, lo spazio per il corruttore si riduce in proporzione alla brevità dei percorsi amministrativi.

Qui, invece, cosa vediamo? Vediamo che si parla di CIVIT, per l'amor di Dio, cose utilissime ma c'è molta teoria, si introducono norme e metodologia, si parla di Piano nazionale anticorruzione, di analisi, della possibilità di esprimere pareri facoltativi, di esercitare vigilanza e controllo, tutte cose bellissime ma che io temo, e spero di sbagliare, resteranno molto teoria e poca pratica. Laddove, invece, in Paesi vicini - dico l'Austria perché è un caso che conosciamo - per avere una concessione amministrativa per realizzare un nuovo capannone, in tre mesi ottieni quello che ti spetta, sempre nell'ambito del rispetto delle loro leggi; è chiaro che in procedure così snelle, trasparenti e veloci, lo spazio per eventuali corruttori e corrotti si riduce automaticamente.

Certo, abbiamo accolto con plauso l'aumento di pene per alcuni reati e con minor plauso la diminuzione di pene per altri reati. Abbiamo certamente preso atto che queste norme sicuramente introducono nuovi reati come ad esempio quello, importante, della corruzione tra privati, non meno grave di altre fattispecie già previste; francamente, abbiamo anche apprezzato, ad esempio, il fatto che la perseguibilità sia generalmente a querela, ma d'ufficio, laddove la condotta fraudolenta generi un grave turbamento nel mercato e quindi abbia una particolare valenza di danno nei confronti della collettività. Certamente abbiamo apprezzato la norma che pone delle limitazioni negli arbitrati che erano diventati ormai e che sono tuttora

una sorta di zona d'ombra nella quale si agitano le peggiori cose, talora, e con costi assolutamente sproporzionati rispetto all'entità del valore stesso della causa.

Certo, dobbiamo ricordare che non avete fatto un passo che invece era necessario e che la Lega, ma anche l'IdV, ma anche altre forze e altre singole persone responsabili hanno chiesto, cioè non avete avuto la volontà di attuare il famoso emendamento Giachetti, quello che prevedeva una norma sacrosanta, vale a dire porre dei limiti anche alla durata indeterminata dei fuori ruolo, perché se è vero che i politici vanno rottamati, forse anche certi *grand commis* ogni tanto andrebbero rottamati. Anche i bravissimi e competenti magistrati, dopo dieci anni che stanno fuori ruolo, forse andrebbero restituiti alla funzione per la quale hanno fatto un concorso e per la quale sono certamente più ferrati, riportando, così, all'interno della giurisdizione, le competenze e le esperienze che hanno acquisito nel fuori ruolo. Questo non è stato fatto; è vero, si potrà fare e noi ci auguriamo che non tanto questo Governo, perché il tempo ormai è veramente poco, ma senz'altro il prossimo Governo vada anche in questa direzione. Se vogliamo introdurre dei meccanismi di rinnovo questi meccanismi devono riguardare non solo la classe politica ma, anche e soprattutto, chi, l'ho detto ieri, nelle università, nelle amministrazioni, nei vari apparati dello Stato, non meno di certi politici, ha costituito incrostazioni permanenti di durata decennale, quindicennale, ventennale o trentennale che non sono meno forieri, in taluni, deplorabili casi, della stessa corruzione.

Infatti, si corrompe chi sta da tanto tempo lì; è chiaro che, nel momento in cui vuoi un favore, devi avere la certezza che quello a cui lo chiedi, quello che te lo impone o un po' e un po', sia lì in grado di farlo, conosca bene il meccanismo e conosca tutti i passaggi di una procedura per ottenere quello che indebitamente si chiede. Per cui, il giudizio è certamente negativo sul metodo e quindi «no» alla fiducia a questo Governo; sul provvedimento, invece, pur con tutte le obiezioni testé formulate, non solo da me, ma anche da altri colleghi, daremo comunque un parere favorevole, auspicando naturalmente che il Governo, nell'esercizio dei suoi poteri, possa ulteriormente migliorare, anche nell'arco dei pochi mesi che pure sono previsti dalle norme, queste norme nel senso a cui ho appena accennato.

Naturalmente se vorrete, magari, porre la questione di fiducia per approvare qualcosa in più di federalismo, anziché fare, come state facendo, in ogni settore, compreso quello che stiamo esaminando oggi in Commissione giustizia, dei passi indietro verso un centralismo che ricorda più lo Stato di Mussolini piuttosto che gli Stati Uniti d'America, noi saremo pronti in quel caso davvero, signori Ministri, a votarvi la fiducia (*Applausi dei deputati del gruppo Lega Nord Padania*).

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Melis. Ne ha facoltà.

**GUIDO MELIS.** Signor Presidente, ha osservato di recente Sabino Cassese che la legge contro la corruzione non è un'opera che si fa in un giorno, ma c'è un giorno in cui bisogna pure cominciare. Il presente disegno di legge comincia, nelle condizioni possibili, parlamentariamente e politicamente possibili, un cammino che noi del Partito Democratico prendiamo il fermo impegno di proseguire e completare con altri provvedimenti, investendo di ciò la prossima legislatura, nella quale speriamo che le condizioni date siano più favorevoli.

La corruzione ci costa 60-70 miliardi di euro l'anno e pone il nostro Paese in una situazione di grave difficoltà, determinando tra l'altro un *handicap* serio nella capacità di attrarre investimenti stranieri; ci pone nella vergognosa posizione di essere al 69° posto in una classifica nella quale tutti i nostri dirimpettai europei occupano caselle di gran lunga più in alto.

Non è stato sempre così, signor Presidente. Non è accettabile il luogo comune qualunquistico che gli italiani la corruzione ce l'hanno nel sangue, nella loro plurisecolare estraneità allo Stato, nel loro familismo, nel loro clientelismo di fondo. La verità è che questo disastro è stato a lungo preparato, favorito più o meno consapevolmente da classi dirigenti complici, o quantomeno inette; incoraggiato da una morale corrente che nella soppressione delle regole e nella violazione dei comportamenti etici ha fondato per vent'anni la sua egemonia politica.

Paghiamo adesso le esortazioni a evadere le tasse pronunciate da uomini che avrebbero dovuto impersonare al più alto livello la moralità delle istituzioni. Paghiamo adesso la filosofia che il mercato non deve subire vincoli, fossero anche i vincoli della legalità. Altri, non noi, hanno abolito il reato di falso in bilancio. Altri, non noi, hanno sistematicamente accorciato le prescrizioni.

Tre grandi pilastri della lotta alla corruzione sono stati scientemente smantellati nel corso degli anni, e in particolare nel corso degli ultimi anni. Il primo pilastro è stato quello rappresentato dai grandi corpi ispettivi dello Stato, praticamente ridotti a zero; il secondo è stato quello rappresentato dalle amministrazioni tecniche, i corpi di specialisti, che sino almeno agli ultimi decenni del Novecento hanno costituito preziose riserve di esperienza e di conoscenza al servizio dello Stato, di modo che dinanzi ai grandi interessi privati, ai potenti interessi privati, lo Stato e gli enti pubblici si sono trovati sistematicamente privi di occhi per vedere e di mani per toccare; il terzo pilastro soppresso è la separazione tra politica e amministrazione, demolita con la pratica selvaggia dello *spoils system*, subito rimbalzate in tutte le amministrazioni regionali e locali, a loro volta lasciate colpevolmente, senza controlli esterni, in balia dei vari Fiorito o Formigoni.

Questo provvedimento, del quale va dato merito ai Ministri Severino e Patroni Griffi, ma che il PD ha voluto fermamente e che dopo il cambio di Governo è stato letteralmente riscritto, ripescando i nostri emendamenti che erano stati bocciati dalla vecchia maggioranza, contiene principi e norme che noi rivendichiamo. Ma voglio segnalare specialmente la filosofia inedita del provvedimento, che non si limita a punire la corruzione, ma che intende prevenirla. Il giudice penale, signor Presidente, arriva sempre a cose fatte e ha disposizione la scure, più o meno affilata, rappresentata dal codice. Una buona rete di norme preventive, invece, agisce prima, scoraggia, impedisce, evita le situazioni a rischio, allontana dalla scena i soggetti corrompibili e gli interessi corruttori, e di norme preventive questo provvedimento è letteralmente intriso. Ne elenco alcune: le incompatibilità; l'incandidabilità a cariche elettive;

l'obbligo della trasparenza dell'informazione, importantissimo; la piena tutela di chi denuncia il reato; il divieto di cumulo degli incarichi; la disciplina dell'istituto dei fuori ruolo, sia pure con le limitazioni che sappiamo, e la rivalutazione della responsabilità amministrativa, perché non occorre che arrivi il terzo grado di giudizio per rimuovere un corrotto, può e deve agire l'amministrazione subito, con i suoi poteri, come avveniva un tempo. Sotto il profilo penale si mantiene il reato di concussione e lo si punisce più gravemente, passando, per il pubblico ufficiale coinvolto, dal minimo di 4 a quello di 6 anni, restando 12 anni il massimo della pena.

L'induzione a dare o a promettere, come ci chiedono in Europa, diventa un reato distinto, con pena per il privato che vi è coinvolto fino a tre anni. Si inserisce il reato di traffico di influenze illecite (da uno a tre anni), si riformula quella che ora si chiama la corruzione tra privati. È troppo poco questo? Si sarebbe potuto fare di più? Ma naturalmente: si sarebbe potuto fare di più, ma - scusate il bisticcio di parole - non è stato possibile, perché la politica si svolge nelle condizioni date, e le condizioni date di questo tempo che ci tocca di vivere sono quelle di un equilibrio ancora più che precario tra le forze del rinnovamento e le forze della conservazione.

Vorrei ricordare, però, che oggi, per la prima volta, approviamo una legge concretamente volta a combattere la corruzione. È un fatto storico, se mi permettete, specie se si pensa alle leggi di tutt'altro segno di cui è stata disseminata questa legislatura e alcune delle legislature precedenti. Per questo noi confermiamo la fiducia al Governo, signori Ministri, proprio in queste ore nelle quali il principale artefice dell'abbassamento della soglia della legalità in questo Paese minaccia di staccare la spina al vostro Governo. Noi votiamo, al contrario, questa buona legge con convinzione e la votiamo anche contro di lui (*Applausi dei deputati del gruppo Partito Democratico*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Sisto. Ne ha facoltà.

FRANCESCO PAOLO SISTO. Signor Presidente, noi voteremo a favore di questo provvedimento, ma mai come in questo frangente sono assolutamente decisive le cause, le ragioni del voto, quel movente che, a differenza di quanto accade nel sistema penale, in politica è assolutamente rilevante. Voteremo a favore per appartenenza, perché questo è un provvedimento - basta leggere l'intestazione - presentato, voluto e confezionato da Angelino Alfano. È un nostro provvedimento.

La sensibilità all'anticorruzione nasce all'interno del PdL di questo Parlamento ed è griffata da Angelino Alfano. Che nessuno ci provi ad attaccarsi distintivi che non gli appartengono. Questo è un provvedimento di cui noi rivendichiamo l'appartenenza. Voteremo a favore, perché è necessario votare a favore di questo provvedimento.

Vito Marino Caferra, che è un magistrato illuminato e colto, definisce la corruzione in un suo studio, che non esito a definire pirotecnico, un sistema, e se la corruzione è un sistema, e un sistema è capace di adeguarsi alla realtà, al progresso e a come cambia il mondo, è indispensabile certamente un più efficace ripensamento sulle terapie, cioè: se la illiceità si adegua al tempo, il diritto deve adeguarsi al cambio di marcia del crimine, quindi è indispensabile un voto favorevole perché è necessario un intervento di questo genere.

Voteremo ancora a favore, signor Presidente - e proseguo nella individuazione del movente qualificante per questo voto a favore - perché la parte relativa alla prevenzione e repressione della corruzione nella pubblica amministrazione è convincente. Merito al Ministro Patroni Griffi e al dottor Garofoli di aver interpretato, per quanto possibile correttamente, i principi del buon andamento e dell'imparzialità «sponsorizzati» dall'articolo 97 della Costituzione in passaggi che non esito a definire importanti come l'Autorità nazionale anticorruzione, la trasparenza negli appalti pubblici, negli arbitrati e negli obblighi informativi ai cittadini, per rendere il procedimento amministrativo un vero effettivo palazzo di vetro accessibile a chiunque. Questo vuol dire combattere seriamente la corruzione, come vuol dire combatterla seriamente, la corruzione, occuparsi di incompatibilità, dei cumuli di incarichi ai dipendenti pubblici, agli impieghi, della promessa di un codice comportamentale, con delega, delle tematiche sulle candidabilità che, attenzione, rispettano - nessuno si azzardi a toccare la Costituzione - la presunzione di non colpevolezza che l'articolo 27 ha consacrato in maniera ineludibile. Piazza o non piazza, la presunzione di non colpevolezza va rispettata. In quest'Aula nessuno si azzardi a metterla in discussione, per nessuna ragione, anche di consenso elettorale. Ma voteremo a favore, ancora, signor Presidente, nonostante alcune scelte relative alle modifiche del codice penale non siano convincenti.

Lo dico con grande pacatezza e con grande rispetto del lavoro del Guardasigilli, perché sul piano tecnico mantenere delle norme in bianco, come l'articolo 346-*bis*, nonostante gli sforzi del Senato di renderlo più tipico, e smembrare in maniera illogica la concussione non convince.

Sui giornali di tutti i giorni, se mi fate passare questo termine, vi è il sospetto che questa norma possa essere comunque indirettamente e volontariamente *ad personam* verso alcuni soggetti che vedrebbero cancellati i propri reati con questo illogico smembramento, che non trova alcun tipo di addentellato, né dottrinario e meno che mai giurisprudenziale, perché vorrei chiedere quante concussioni per costrizione abbiamo nella nostra esperienza quotidiana: sono tutte praticamente concussioni per induzione. Se questo è vero, lo smembramento non ha una sua logica esperienziale.

Sotto questo profilo, anche l'aumento, direi qualche volta ingiustificato, si pensi all'abuso di ufficio «catturabile», non convince. Ma voglio essere ancora più ampio, accetterei anche questo tipo di scelta, cioè sposterei il baricentro della differenza tra fatto lecito e illecito. Si pensi alla raccomandazione, storicamente annidata nelle abitudini politiche di questo Paese, sono anche pronto a considerarla come una nuova forma di illecito, ma non è questo il problema. Il problema è che queste norme vanno a calarsi in procure «creative», che di queste norme non so se faranno un buon governo.

La preoccupazione del rispetto dei canoni tecnici non è soltanto un arzigogolo giudiziario o un «piccio» di tipo culturale che si è prospettato in Commissione. Il problema è che sappiamo che nel nostro Paese c'è un problema di applicazione della legge penale, allora il rigore e la massima chiusura a ipotesi di slabbramento non consentito deriva soltanto da questa legittima preoccupazione. Dice Fabrizio Cicchitto, «l'uso politico della giustizia»: attenzione a non scambiare in maniera non consentita l'uso giustizialista della politica. Questo sarebbe un fenomeno ancora più grave e da cui dobbiamo sicuramente rifuggire.

Pertanto, se questa è la preoccupazione che è stata manifestata e se è giusto anche ampliare, ma essere consapevoli, che queste norme vanno a calarsi in un contesto cruento nella loro applicazione, come - ahimè - la quotidianità dimostra in ogni parte del nostro Paese, se noi dobbiamo preoccuparci non di come le norme sono scritte, anche di quello, ma delle variazioni Goldberg, delle *jam session* di talune procure molto, molto creative, è evidente che il PdL di questo tiene conto. Ma la necessità di tenere unito il Paese in un momento non solo economicamente difficile, le ripercussioni sul piano economico, che non legittimano, sia chiaro, la fretteosità nelle scansioni giuridiche delle norme, - non si possono modellare le norme penali a botte di PIL, questo deve essere ben chiaro, in quanto afferiscono a diritti individuali molto più rilevanti spese volte dei problemi economici -, determina un senso di responsabilità che Angelino Alfano ha puntualmente richiamato, e a cui noi volentieri rispondiamo, che ci porta a votare assolutamente a favore di questo provvedimento. Questo senso di responsabilità, Presidente, credo non debba mai abbandonare la politica. L'Italia ci sta a cuore, *take care of Italy*, non contro qualcuno, non seguendo umoralità da piazza, ma tenendo duro, Presidente, sui principi, tenendo duro su principi costituzionali, sui principi legislativi. Posso dire che noi rispondiamo in questo modo all'antipolitica a testa alta con una parola: la credibilità. La credibilità, illustre Presidente, non è un titolo che qualcuno ti regala, la credibilità la si conquista, la si merita.

Credo che con questo voto favorevole il PdL, che può essere anche una belva ferita, ma attenzione alle belve ferite, le belve ferite diventano quelle più capaci poi di riprendere qualsivoglia tipo di forza e di ottenere risultati che probabilmente senza le ferite non avrebbero ottenuto, noi siamo pronti a riprenderci tutta la credibilità che qualcuno ci vuole togliere, e da questo punto di vista il voto favorevole è sicuramente testimonianza di grande credibilità (*Applausi dei deputati del gruppo Popolo della Libertà*).

PRESIDENTE. L'onorevole Giulietti ha chiesto la parola per dichiarazione di voto, a titolo personale, ma non è in grado di parlare perché nella giornata di oggi è totalmente afono, cosa che ha contribuito anche al regolare svolgimento dei lavori. Pertanto, ha chiesto che la Presidenza autorizzi la pubblicazione in calce al resoconto della seduta odierna del testo integrale della sua dichiarazione di voto. La Presidenza lo consente, sulla base dei criteri costantemente seguiti. Auguriamo all'onorevole Giulietti una pronta guarigione, in modo da poter godere ancora delle sue osservazioni penetranti nel corso dei nostri dibattiti. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Bernardini. Ne ha facoltà.

RITA BERNARDINI. Signor Presidente, volevo brevemente - anche perché non ho tempo - fare questa dichiarazione di voto che è sicuramente per la fiducia al Governo. Però vorrei segnalare al Governo stesso che in questo provvedimento manca una cosa. Manca sicuramente l'anagrafe pubblica degli eletti e dei nominati. Ci sono delle proposte di legge depositate dalla delegazione dei Radicali in questo senso. Una porta la firma del mio collega Beltrandi, un'altra porta la mia firma mentre la prima firma è dell'onorevole Albonetti.

Dico questo perché siete voi Governo a dirlo, visto che lunedì prossimo presenterete il rapporto del Governo sulla corruzione in Italia, quindi siamo in tema. In questo rapporto proponete che chiunque ricopra una carica elettiva dovrà rendere pubblico il proprio patrimonio e le proprie ricchezze prima, durante e dopo il mandato.

Signora Ministra, io le avevo consegnato un articolato su questo, sull'anagrafe patrimoniale degli eletti e (mi auguro) dei nominati da mettere *online*, quando mi ricevette insieme a Marco Pannella. Evidentemente ha ritenuto di non doverla inserire in questo provvedimento e mi ha auguro che in questo scorcio di legislatura la normativa possa essere approvata (*Applausi di deputati del gruppo Partito Democratico*).

PRESIDENTE. Sono così esaurite le dichiarazioni di voto sulla questione di fiducia. A questo punto debbo però fare una osservazione. Mi spiace che non sia in Aula l'onorevole Zeller. Mi sono fatto portare il resoconto della seduta e, in effetti, l'onorevole Zeller ha detto alcune cose che ho il dovere di precisare. Gli accordi De Gasperi-Gruber del 1946 e anche il pacchetto del 1969 non conferiscono all'Austria alcun diritto di tutela rispetto alla minoranza di lingua tedesca che vive in Italia e la tutela dei loro diritti è affidata interamente, come quella dei diritti di ogni cittadino italiano, alle protezioni previste dall'ordinamento italiano.

Pretese in questo senso non sono state mai accettate dal Governo italiano e, quindi, si può dire quello che ha detto il Capo del Governo, Monti, senza che questo significhi né ignorare la storia e neanche i basilari principi di diritto internazionale. All'interno dei confini italiani la tutela dei diritti dei cittadini italiani è affidata all'ordinamento italiano.

Questo vale per quelli che sono di lingua madre italiana e per quelli che sono di lingua madre tedesca. L'Austria è un grande Paese amico, particolarmente caro al mio cuore per mille ragioni della mia biografia personale, ma questa è la realtà dei fatti, che avevo l'obbligo di rimettere in chiaro.

MAURIZIO FUGATTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAURIZIO FUGATTI. Signor Presidente, intervengo su quello che lei ha appena detto perché, credo, che l'onorevole Zeller, che adesso non è presente, al di là delle questioni del patto De Gasperi-Gruber e dei diritti o meno austriaci, volesse sottolineare una situazione molto semplice: quello che ha fatto e sta facendo questo Governo contro le autonomie speciali - siano esse del Nord o del Sud - non lo ha mai fatto nessun altro Governo.

Le autonomie speciali hanno uno statuto di autonomia, che, lei sa, ha una valenza costituzionale. In ogni provvedimento di questo Governo il rimando alla tutela dello statuto di autonomia non c'è mai, mentre c'è sempre stato con tutti gli altri Governi, siano essi stati di centrodestra o di centrosinistra.

Io credo che le parole dell'onorevole Zeller vadano lette in quella maniera e sono parole che noi condividiamo.

PRESIDENTE. Onorevole Fugatti, questa è una valutazione politica a cui lei ha tutto il diritto e, ovviamente, ha tutto il diritto anche l'onorevole Zeller. Come Presidente di questa Assemblea, avevo soltanto l'obbligo di rimettere in chiaro un'altra questione, che attiene alla sovranità dello Stato italiano.

Poiché la Conferenza dei presidenti di gruppo ha stabilito che la votazione per appello nominale avrà inizio alle ore 20, sospendo la seduta fino a tale ora.

**La seduta, sospesa alle 19,30, è ripresa alle 20.**

***(Votazione della questione di fiducia - Articolo 1 - A.C. 4434-B)***

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della questione di fiducia.

Indico la votazione per appello nominale sull'articolo 1, nel testo delle Commissioni, identico a quello approvato dal Senato, sulla cui approvazione, senza emendamenti ed articoli aggiuntivi, il Governo ha posto la questione di fiducia.

Per agevolare le operazioni di voto, invito i deputati ad avvicinarsi al banco della Presidenza seguendo il proprio turno di votazione, che è evidenziato sul tabellone elettronico, evitando quindi di stazionare nell'emiciclo e di rendere così più difficoltosa l'espressione del voto. Avverto che la Presidenza ha accolto alcune richieste di anticipazione del turno di voto di deputati appartenenti ai vari gruppi, che ne hanno fatto motivata richiesta per gravi ragioni personali o per impegni legati alla loro carica.

Estraggo a sorte il nome del deputato dal quale comincerà la chiama.

*(Segue il sorteggio).*

La chiama avrà inizio dall'onorevole Lulli.

Invito dunque i deputati segretari a procedere alla chiama.

*(Segue la chiama).*

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ROSY BINDI *(ore 20,03)*

*(Segue la chiama).*

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ROCCO BUTTIGLIONE *(ore 20,05)*

*(Segue la chiama).*

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione dell'articolo 1, nel testo delle Commissioni, identico a quello approvato dal Senato, sulla cui approvazione, senza emendamenti e articoli aggiuntivi, il Governo ha posto la questione di fiducia:

Presenti 549

Votanti 536

Astenuti 13

Maggioranza 269

Hanno risposto *sì* 460

Hanno risposto *no* 76

*(La Camera approva - Vedi votazioni).*

PRESIDENTE. Avverto che non sarà posto in votazione l'articolo 2, in quanto non modificato dal Senato.

Interrompiamo a questo punto l'esame del provvedimento, che riprenderà nella seduta di domani, a partire dalle ore 9,30. **La seduta termina alle 21,05.**

#### **TESTO INTEGRALE DELLA DICHIARAZIONE DI VOTO SULLA QUESTIONE DI FIDUCIA DEL DEPUTATO GIUSEPPE GIULIETTI SUL DISEGNO DI LEGGE N. 4434-B**

GIUSEPPE GIULIETTI. Mi asterrò nel voto di fiducia odierno perché la cosiddetta legge anticorruzione rappresenta, sì, un piccolo passo avanti, ma appare debole, reticente e largamente insufficiente rispetto alle esigenze del momento. In particolare appare incomprensibile la rinuncia alla immediata definizione del «Codice per le candidature».

In questa materia non si possono accettare veto e conflitto d'interesse di alcuna natura. Ritardi in questa materia rappresentano un forte sostegno a quella che viene chiamata l'anti-politica.

Sarebbero servite altre scelte più coraggiose e di netta rottura con atteggiamenti e metodi che hanno fortemente contribuito a minare la credibilità delle istituzioni e dell'intero sistema politico.

**A.C. 4434-B  
ORDINI DEL GIORNO**

**S. 2156-B – Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione (*Approvato dal Senato, modificato dalla Camera e nuovamente modificato dal Senato*).**

**N. 1.**

*Seduta del 31 ottobre 2012*

**- La Camera, premesso che:**

le plurime e allarmanti notizie di utilizzo illecito e smodato di denaro pubblico e di beni pubblici da parte, *in primis*, di amministratori e dipendenti pubblici, pongono la necessità di introdurre norme, da un lato, più restrittive e, dall'altro lato, di maggior efficacia preventiva e ammonitrice, per sospingere il sistema a un'inversione di tendenza rispetto al fenomeno rilevato, la cui ampiezza ha assunto, nel tempo, contorni di assoluta, inusitata e, ormai, non più tollerabile rilevanza;

appare, così, opportuno modificare ulteriormente l'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, del quale, nel testo del disegno di legge in esame, nella versione approvata dal Senato della Repubblica, si sono già introdotte, alla stregua delle previsioni dell'articolo 1, comma 62, modificazioni, nel senso di prevedere che, nel giudizio di responsabilità amministrativa, susseguente alla commissione di reati contro la pubblica amministrazione, accertati con sentenza passata in giudicato, la liquidazione del danno all'immagine della medesima sia riservata alla valutazione equitativa del giudice, salvo prova contraria;

è di notevole momento, inoltre, che l'onere della prova del danno all'immagine alla pubblica amministrazione, nei predetti giudizi, sia invertito, ponendolo a carico del convenuto, sul quale, dunque, dovrebbe incombere la dimostrazione che il danno non ci sia stato o che sia stato risarcito, al fine di introdurre nell'ordinamento un incisivo e significativo deterrente, utilmente concorrente alla prevenzione dei reati di corruzione, concussione, abuso e quant'altri ancora enumerabili, consumati in vista di un profitto personale;

appare, altresì, di enorme rilievo la previsione della perseguibilità anche del soggetto privato che, in concorso con l'amministratore o il dipendente pubblico, commetta un reato dal quale derivi un danno all'immagine della pubblica amministrazione. Si annullerebbe, in tal modo, ogni discriminazione tra soggetti che concorrano alla commissione di un medesimo reato, se ne avvantaggino ciascuno per la propria parte ma, poi, non siano indistintamente perseguibili per il medesimo danno all'immagine della pubblica amministrazione, innanzi alla Corte dei Conti,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi dell'articolo 1, comma 62, al fine di adottare eventuali ulteriori iniziative normative volte ad introdurre modifiche nel senso indicato nelle premesse. **9/4434-B/1. Toto.**

- **La Camera**, viste le disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;

atteso che il fenomeno richiede un monitoraggio continuo dei procedimenti penali concernenti i delitti commessi da pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione;

ricordato che i criteri relativi all'indice della cosiddetta corruzione percepita, utilizzati dalla *transparency international* e basati su di un sistema di interviste ad operatori economici, non paiono poter prescindere dal numero di procedimenti penali avviati e conclusi ogni anno e dagli esiti dei medesimi,

impegna il Governo

ad evidenziare, in occasione della consueta relazione annuale sullo stato della giustizia, il numero e gli esiti dei procedimenti avviati, sopraggiunti e definiti in ordine ai delitti previsti nel libro secondo, titolo secondo, capo primo del codice penale. **9/4434-B/2. Contento.**

- **La Camera, premesso che:**

il provvedimento in materia di norme contro la corruzione prevede una delega al Governo per disciplinare l'incandidabilità dei condannati al Parlamento;

attualmente è vigente una normativa in materia di incandidabilità per le elezioni locali e regionali ma essa non si estende, inspiegabilmente, al Parlamento nazionale, come pure era stato proposto con un emendamento dal presentatore del presente ordine del giorno;

l'articolo 51 della Costituzione prevede che sia la legge a definire le condizioni di accesso alle cariche pubbliche e l'articolo 54 della Costituzione stabilisce che esse debbano essere esercitate «con onore»;

nell'opinione pubblica è diffusa l'idea che i parlamentari debbano esprimere evidenti doti di moralità pubblica e non essere gravati da condanne per reati di una certa gravità;

è urgente che, per la necessaria fiducia tra cittadini e istituzioni democratiche, siano adottate con urgenza tutte le misure utili per affermare la cultura della legalità e favorire la crescita di una condivisa etica pubblica,

impegna il Governo

ad esercitare con urgenza la delega in materia di incandidabilità affinché le nuove norme possano essere vigenti già per le prossime elezioni nazionali del 2013. **9/4434-B/3. Mantini.**

- La Camera, premesso che:

l'articolo 1, commi 63 e seguenti, del provvedimento in esame delega il Governo ad adottare un testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità temporanea a cariche elettive e di governo, a livello centrale, regionale e locale, nonché in materia di divieto di ricoprire alcune cariche, proprie degli enti locali, in caso di sentenze definitive di condanna per delitti previsti dall'articolo 51, commi 3-*bis* e 3-*quater* del codice di procedura penale e per i delitti previsti dal Libro II, Capo I del codice penale ovvero per altri delitti per i quali la legge preveda una pena detentiva superiore nel massimo a tre anni;

il termine della delega è fissato in un anno dalla data di entrata in vigore della legge e, ove venisse utilizzato interamente dal Governo, le significative innovazioni concernenti le

incandidabilità non potrebbero disciplinare le imminenti elezioni per la Camera dei deputati, per il Senato della Repubblica e per i Consigli regionali;

lo schema di decreto legislativo dovrà, inoltre, essere trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione, entro sessanta giorni, dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, prima di poter essere definitivamente adottato;

è opportuno applicare la disciplina prevista dalle disposizioni della delega a partire dalle prossime scadenze elettorali;

è necessario che a tal fine le disposizioni abbiano carattere cogente sin dalla fase di formazione e quindi dalla presentazione delle stesse,

impegna il Governo

a voler adottare il decreto legislativo di cui ai commi 63 e seguenti entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge ovvero, in ogni caso, in tempo utile per poter consentirne l'entrata in vigore e l'applicazione in occasione delle prossime elezioni politiche, regionali e amministrative. **9/4434-B/4. Ferranti, Bressa, Orlando, Giovanelli, Amici, Lo Moro, Bordo, Di Serio D'Antona, Fiano, Fontanelli, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Vassallo, Zaccaria, Capano, Cavallaro, Cilluffo, Ciriello, Concia, Cuperlo, Franceschini, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Picierno, Ferrari.**

**- La Camera, premesso che:**

l'articolo 1, commi 63 e seguenti, delega il Governo ad adottare un testo unico per disciplinare, in caso di sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, l'incandidabilità temporanea a cariche elettive e di governo, a livello centrale, regionale e locale nonché il divieto di ricoprire alcune cariche, proprie degli enti locali;

il termine della delega è tuttavia fissato, dal comma 63, in un anno dalla data di entrata in vigore della legge. Conseguentemente, ove dovesse essere approvata definitivamente la norma in oggetto ed ove l'Esecutivo dovesse utilizzare interamente l'ambito temporale ivi contenuto, le significative innovazioni concernenti le incandidabilità non potrebbero disciplinare le imminenti elezioni per la Camera dei deputati, per il Senato della Repubblica e per i Consigli regionali;

pur stigmatizzando il carattere temporaneo della incandidabilità, così come disciplinata dal provvedimento in oggetto, l'istituto potrebbe in ogni caso rappresentare valida soluzione con riferimento alle prossime scadenze elettorali,

impegna il Governo

a voler adottare il decreto legislativo di cui ai commi 63 e seguenti entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge ovvero, in ogni caso, in tempo utile per poter consentirne l'entrata in vigore e l'applicazione in occasione delle prossime elezioni regionali e politiche. **9/4434-B/5. Di Pietro, Palomba, Donadi, Favia, Borghesi, Evangelisti.**

**- La Camera, premesso che:**

il provvedimento in discussione reca disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;

il sistema giuridico italiano utilizza la locuzione «false comunicazioni sociali» per indicare quel reato contemplato dal codice civile all'articolo 2621 e specificato dagli articoli successivi, e che comprende quindi non soltanto la fraudolenta compilazione del solo bilancio, ma anche quella

di tutte le comunicazioni sociali e delle relazioni che la legge impone di redigere, oltre all'omissione di questi obblighi;

le norme sanzionatorie in materia societaria sono state oggetto di profonda revisione a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 11 aprile 2002, n. 61, che ha, tra l'altro, sostituito l'intero titolo XI del libro quinto del codice civile, dettando nuove disposizioni penali in materia di società e di consorzi;

la depenalizzazione del reato di falso in bilancio di fatto ha facilitato una gestione spericolata e spesso fantasiosa dei bilanci;

per effetto delle modifiche introdotte dal legislatore molti reati in materia societaria sono stati trasformati da delitti (punibili con la reclusione) a contravvenzioni (punibili con l'arresto), se non in meri illeciti amministrativi;

la sesta Commissione del Consiglio superiore della magistratura, nel suo parere sul disegno di legge in discussione, ha precisato che un «intervento ambizioso» avrebbe potuto riguardare anche il «reato di falso in bilancio», fattispecie «funzionalmente connessa ai reati contro la pubblica amministrazione». Ad avvalorare la tesi «parlano le statistiche internazionali»;

a questo proposito si è persa una grande occasione per reintrodurre nel nostro sistema una norma di civiltà, quella che punisce il falso in bilancio: posto che esso serve a costituire quei fondi neri che sono appunto l'anticamera della corruzione;

appare quanto mai opportuno e urgente impedire la formazione di patrimoni illeciti da parte delle società poiché questi possono essere agevolmente utilizzati, in via occulta, per commettere altri reati, in particolare per attivare pratiche di corruzione lesive del buon andamento della pubblica amministrazione e delle istituzioni,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare ogni ulteriore iniziativa utile a ridurre e contrastare il fenomeno della corruzione, provvedendo altresì a ripristinare le disposizioni in materia di «falso in bilancio». **9/4434-B/6. Lo Presti, Granata, Di Biagio.**

**- La Camera, premesso che:**

il provvedimento in discussione reca disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;

in Italia il voto di scambio è una pratica tristemente e largamente estesa, e in particolare quello politico-mafioso è un reato ai sensi dell'articolo 416-*ter* del codice penale;

è diffuso il «voto di scambio» per cui viene sfruttata, nel corso di consultazioni elettorali, l'influenza che gli ambienti delinquenziali esercitano su gran parte della popolazione per far confluire i voti su soggetti che hanno favorito (o che favoriranno), con interventi legislativi o con la concessione di appalti per la costruzione di opere pubbliche, lo sviluppo delle attività imprenditoriali riferite a gruppi criminali;

dalle cronache degli ultimi mesi si è potuto osservare come le aree di influenza della criminalità organizzata si sono estese sino alle regioni del Nord e anche qui sono ormai evidenti segnali di indirizzo illecito del voto attraverso scambi o promesse di scambi;

ciò che rende l'atto illegale e particolarmente deprecabile è l'abuso di potere teso a elargire favori, spesso illegali, in cambio del voto, violentando in questa maniera le istituzioni politiche

e amministrative, «falsando» inoltre gli esiti di quelle che dovrebbero essere regolari e democratiche consultazioni elettorali;

occorre integrare la normativa del codice penale prevista dall'articolo 416-*ter* al fine di estendere la pena stabilita per lo scambio elettorale politico-mafioso anche a chi si adopera per far ottenere la promessa di voti prevista dal terzo comma dell'articolo articolo 416-*bis*;

appare urgente inoltre prevedere che, oltre all'erogazione di denaro, anche il trasferimento di qualunque altra utilità possa rientrare tra le finalità del reato,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, sin dai prossimi interventi in materia, di rendere più incisiva la disciplina sul voto di scambio estendendo l'applicabilità della normativa vigente. **9/4434-B/7. Di Biagio, Granata, Lo Presti.**

**- La Camera, premesso che:**

il provvedimento in esame, modificato dal Senato, reca una serie di disposizioni in materia di prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;

in particolare, l'articolo 1, comma 63, con riguardo alla prevenzione e repressione della corruzione nella pubblica amministrazione, delega il Governo ad adottare un decreto legislativo recante un testo unico della normativa in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di governo (a livello centrale, regionale, locale ed europeo), a seguito di sentenze definitive di condanna per delitti non colposi;

la finalità del testo unico è, inoltre, quella di disciplinare i casi di decadenza e di sospensione dalle cariche in caso di sentenze definite di condanna successive all'elezione o all'assunzione della carica e di coordinare le norme sull'incandidabilità con quelle vigenti in materia di interdizione dai pubblici uffici e di riabilitazione, nonché con le restrizioni all'esercizio del diritto di voto attivo;

in questo particolare momento storico, caratterizzato da un forte e diffuso senso di sfiducia collettiva verso l'intero sistema istituzionale italiano, è quanto mai urgente, anche al fine di determinare l'avvio di una nuova stagione politica e «civile» per il nostro Paese, affrontare tali tematiche in maniera efficace e credibile;

è auspicabile, quindi, che tutti i partiti e i movimenti politici, con una chiara e coerente assunzione di responsabilità, non candidino nelle proprie liste coloro che siano stati condannati, anche con sentenza non definitiva, per alcuni reati particolarmente gravi e di particolare allarme sociale, recependo integralmente il codice etico di formazione delle liste delle candidature approvato all'unanimità da tutti gli schieramenti politici presenti in Commissione bicamerale antimafia,

impegna il Governo

ad adottare tempestivamente tutte le misure di competenza – anche attraverso ulteriori interventi di carattere normativo – volte a recepire e a rendere vincolanti nell'ordinamento i principi introdotti dal codice etico di cui in premessa. **9/4434-B/8. Granata, Di Biagio, Lo Presti.**

**- La Camera, premesso che:**

la persona segnalante eventuali fenomeni di corruzione o atti illegali nella pubblica amministrazione, di fatto compie il proprio dovere morale e tutela la propria persona fisica anche al fine di prendere le distanze da qualunque reato associativo concorsuale;

il segnalato in sede disciplinare deve dimostrare, al contrario, la propria estraneità da ciò che viene a lui addebitato;

la sezione disciplinare deve avere compiti definiti e libertà di azione al fine di accertare i fatti derivanti dalla segnalazione,

impegna il Governo

a monitorare gli effetti applicativi della disposizione di cui al comma 51 dell'articolo 1, al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a prevedere che non sia resa pubblica l'identità della persona segnalante, nel proprio ambito di lavoro, onde evitare possibili ripercussioni morali e fisiche di cui il segnalante potrebbe essere oggetto. **9/4434-B/9. Scilipoti.**

**- La Camera, premesso che:**

il comma 64 dell'articolo 1, alle lettere *g*) ed *i*), impegna il Governo: 1) ad operare una completa ricognizione della normativa vigente in materia di incandidabilità alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali e di divieto di ricoprire le cariche di presidente della provincia, sindaco, assessore e consigliere provinciale e comunale, presidente e componente del consiglio circoscrizionale, presidente e componente del consiglio di amministrazione dei consorzi, presidente e componente dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni, consigliere di amministrazione e presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'articolo 114 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, presidente e componente degli organi delle comunità montane, determinata da sentenze definitive di condanna; 2) ad individuare, fatta salva la competenza legislativa regionale sul sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del presidente e degli altri componenti della giunta regionale nonché dei consiglieri regionali, le ipotesi di incandidabilità alle elezioni regionali e di divieto di ricoprire cariche negli organi politici di vertice delle regioni, conseguenti a sentenze definitive di condanna;

l'articolo 15 della legge n. 55 del 1990 (recante «Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale»), per le elezioni regionali, e l'articolo 58 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali per quanto riguarda quelle provinciali, comunali e circoscrizionali, sanciscono le ipotesi di incandidabilità di tutti coloro che sono stati condannati con sentenza passata in giudicato per determinati reati ovvero cui sia stata applicata con provvedimento definitivo una misura di prevenzione in quanto indiziati di appartenere ad una associazione di tipo mafioso;

nell'individuare i casi di incandidabilità, ciascuna delle citate norme rimanda a fattispecie di reato molto diverse tra loro: reati di associazione mafiosa; delitto di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, o un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico sugli stupefacenti, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze; i più gravi reati contro la pubblica amministrazione; i delitti concernenti la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati; delitti non colposi puniti con una pena superiore ai due anni di reclusione; ogni altro reato per il quale sia stata applicata una pena superiore ai sei mesi di reclusione se, nel contempo, ricorra l'abuso dei poteri o la violazione dei doveri inerenti una pubblica funzione;

dunque le ipotesi che portano alla incandidabilità, in linea con la *ratio* e le finalità della legge n. 55 del 1990, che a sua volta si inserisce nel filone della cosiddetta legislazione antimafia, sono

state determinate dal legislatore sulla base della «gravità dei fatti»; fatti e delitti talmente gravi da comportare, per la persona investita del «*munus publicum*», la perdita della «dignità necessaria» allo svolgimento della funzione. Solo le predette esigenze e finalità possono infatti determinare restrizioni del diritto all'elettorato passivo, che la Costituzione assicura in via generale all'articolo 51 e che la stessa Corte costituzionale ha riportato nell'alveo dei diritti inviolabili sanciti dall'articolo 2 della stessa Carta fondamentale;

pur avendo le citate disposizioni natura di norme eccezionali, attualmente, nell'ambito delle ipotesi di incandidabilità, vengono pacificamente ricondotti, attraverso una interpretazione estensiva del dettato normativo, anche i comportamenti meno gravi tra quelli tipicamente indicati dall'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990; condotte cioè che nulla hanno a che fare con la produzione o il traffico di sostanze stupefacenti (le sole che sono state presuntivamente, e ragionevolmente, ricollegate dal legislatore alle attività della criminalità), o che nulla hanno a che fare con eventuali infiltrazioni della criminalità organizzata negli enti locali e, quindi, con la salvaguardia dell'ordine e della sicurezza pubblica, con la tutela della libera determinazione degli organi elettivi e con il buon andamento e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche, e che, pertanto, difficilmente possono essere considerate sintomatiche di quella «capacità criminale degli eletti» idonea a risolvere il rapporto fiduciario con gli elettori ed a compromettere il corretto funzionamento dell'amministrazione pubblica;

tale mancata distinzione concettuale corre il rischio di essere fonte di difficoltà interpretativa e soprattutto di essere penalizzante nei confronti di quei cittadini che abbiano riportato una condanna per fatti di particolare tenuità o in presenza di circostanze attenuanti che mal si conciliano con un giudizio di «indegnità morale» a ricoprire cariche elettive;

appare quanto mai opportuno che, in sede di attuazione della delega, sia posta attenzione al problema e data ad esso corretta soluzione tecnico-legislativa, atteso che in tutti questi casi la necessità di difendere lo Stato dalle infiltrazioni della criminalità organizzata, dagli intrecci mafia-politica, dalle corrottele e dai clientelismi propri di alcuni gravissimi reati, tra cui quelli contro la pubblica amministrazione, che la legge n. 55 del 1990 e il testo unico sugli enti locali prendono in considerazione, non ha ragione di esistere,

impegna il Governo

a precisare, in sede di emanazione della normativa delegata, che l'incandidabilità nelle ipotesi di cui all'articolo 1, comma 64, lettere *g)*, *h)* ed *i)*, non sussiste ogniqualvolta nella sentenza definitiva di condanna od in quella di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale sia stata riconosciuta all'imputato la circostanza attenuante di cui all'articolo 62, numero 1), del codice penale o la circostanza attenuante ad effetto speciale del fatto di lieve entità. **9/4434-B/10. Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.**

#### **- La Camera, premesso che:**

le ultime rilevazioni dell'indice della percezione della corruzione compiute da *Transparency International* basate sulle opinioni di esperti e professionisti, collocano l'Italia al sessantanovesimo posto a pari merito con il Ghana e la Macedonia, con un progressivo aggravamento della corruzione percepita negli ultimi anni;

nell'ultima rilevazione dell'indice, pubblicata il 1° dicembre 2011, all'esito della valutazione di 182 paesi, l'Italia si è attestata sul punteggio di 3.9 contro il 6.9 della media OCSE;

l'indice della percezione è stato poi ulteriormente elaborato in considerazione del rapporto che, generalmente, lega la corruzione al reddito *pro capite* e all'indice di sviluppo umano. Il risultato è l'*Excess Perceived Corruption Index* (EPCI), che misura quanto un paese si discosti dai valori

di corruzione attesi. Secondo quest'ultimo indice, l'Italia si collocherebbe al penultimo posto, «battuta» solo dalla Grecia;

il livello di legalità, il funzionamento efficace ed efficiente della pubblica amministrazione, il contrasto alla corruzione sono i veri fattori critici di successo per lo sviluppo economico;

la qualità dei canali attraverso cui passa la spesa pubblica in tutti i settori diventa oggi più che mai prerogativa indispensabile,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di adottare ulteriori misure più restrittive e ad adottare ulteriori misure di prevenzione e di contrasto della corruzione e dell'illegalità anche in settori pubblici più a rischio come la sanità, appalti, servizi e forniture e controlli. **9/4434-B/11. Di Stanislao.**

**- La Camera, premesso che:**

ai commi dal 66 al 72 dell'articolo 1 del disegno di legge in esame si disciplina modificandolo il regime della messa in fuori ruolo per i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, avvocati e procuratori dello Stato;

in particolare al comma 66 si prevede che «tutti gli incarichi presso istituzioni, organi ed enti pubblici, nazionali ed internazionali attribuiti in posizioni apicali o semiapicali, compresi quelli di titolarità dell'ufficio di gabinetto, a magistrati ordinari amministrativi, contabili e militari, avvocati e procuratori dello Stato, devono essere svolti con contestuale collocamento in posizione di fuori ruolo, che deve permanere per tutta la durata dell'incarico»;

al comma 67 si prevede che «il Governo è delegato ad adottare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per l'individuazione di ulteriori incarichi, anche negli uffici di diretta collaborazione che in aggiunta a quelli di cui al comma 66, comportano l'obbligatorio collocamento in posizione di fuori ruolo»;

nel corso dell'*iter* del provvedimento sia in Commissione che in Aula è stato impossibile poter fare delle valutazioni precise in quanto non si avevano dati precisi sulla consistenza dell'utilizzo del regime di messa in fuori ruolo;

i dati forniti alle Commissioni Affari costituzionali e Giustizia da parte dei Ministri della giustizia e per la pubblica amministrazione e la semplificazione erano incompleti e non aggiornati,

impegna il Governo

a costituire, entro sessanta giorni dall'approvazione della presente legge, presso il Ministero della giustizia e il Dipartimento per la pubblica amministrazione e la semplificazione, un'unica banca dati consultabile pubblicamente, anche *online* attraverso i rispettivi siti, nella quale siano raccolti e classificati in modo chiaro e leggibile i seguenti dati: ruolo originario di colui o colei che viene posto in fuori ruolo; titolarità e durata dell'incarico fuori ruolo attuale; elenco degli incarichi fuori ruolo precedentemente svolti comprensivi per ciascuno della durata e della funzione; computo complessivo degli anni trascorsi in posizione di fuori ruolo nell'intera carriera;

ad aggiornare tale banca dati con periodicità mensile;

a depositare copia della medesima banca dati, entro sessanta giorni dall'approvazione della presente legge, alla Presidenza della Camera dei deputati e a quella del Senato della Repubblica, affinché la possano trasmettere alle Commissioni competenti. **9/4434-B/12. Giachetti.**

**- La Camera, premesso che:**

il provvedimento intende realizzare un'efficace politica di contrasto integrato e coordinato del fenomeno corruttivo mediante l'introduzione di strumenti di prevenzione, volti ad incidere sull'occasione di corruzione e sui fattori che ne favoriscono la diffusione e in particolare a tal fine il Governo è delegato ad adottare:

a) un decreto legislativo per il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione;

b) un decreto legislativo per la disciplina organica degli illeciti e sanzioni disciplinari;

c) un decreto legislativo per la attribuzione di incarichi dirigenziali di non conferibilità e di incompatibilità degli incarichi dirigenziali;

il provvedimento prevede, inoltre, che il Governo definisca un codice di comportamento per i dipendenti della pubblica amministrazione, da approvare con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri;

esiste la necessità cogente che le disposizioni in materia di contrasto del fenomeno della corruzione esplicino la loro efficacia entro la fine della legislatura, anche in virtù della connessione con la attuale crisi economica, per ridare slancio alla crescita e lo sviluppo del Paese,

impegna il Governo

ad esercitare le deleghe di cui in premessa e ad approvare il decreto del Presidente della Repubblica in materia di codice di comportamento per i dipendenti della pubblica amministrazione in tempo utile a consentirne l'entrata in vigore entro la fine della legislatura. **9/4434-B/13. Giovanelli, Ferranti.**

***A.C. 4434-B – Articolo 1***

**ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO**

**ART. 1.**

***(Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione).***

1. In attuazione dell'articolo 6 della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dalla Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 e ratificata ai sensi della legge 3 agosto 2009, n. 116, e degli articoli 20 e 21 della Convenzione penale sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1999 e ratificata ai sensi della legge 28 giugno 2012, n. 110, la presente legge individua, in ambito nazionale, l'Autorità nazionale anticorruzione e gli altri organi incaricati di svolgere, con modalità tali da assicurare azione coordinata, attività di controllo, di prevenzione e di contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.

2. La Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e successive modificazioni, di seguito denominata «Commissione», opera quale Autorità nazionale anticorruzione, ai sensi del comma 1 del presente articolo. In particolare, la Commissione:

a) collabora con i paritetici organismi stranieri, con le organizzazioni regionali ed internazionali competenti;

b) approva il Piano nazionale anticorruzione predisposto dal Dipartimento della funzione pubblica, di cui al comma 4, lettera c);

c) analizza le cause e i fattori della corruzione e individua gli interventi che ne possono favorire la prevenzione e il contrasto;

d) esprime pareri facoltativi agli organi dello Stato e a tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, in materia di conformità di atti e comportamenti dei funzionari pubblici alla legge, ai codici di comportamento e ai contratti, collettivi e individuali, regolanti il rapporto di lavoro pubblico;

e) esprime pareri facoltativi in materia di autorizzazioni, di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, allo svolgimento di incarichi esterni da parte dei dirigenti amministrativi dello Stato e degli enti pubblici nazionali, con particolare riferimento all'applicazione del comma 16-ter, introdotto dal comma 42, lettera l), del presente articolo;

f) esercita la vigilanza e il controllo sull'effettiva applicazione e sull'efficacia delle misure adottate dalle pubbliche amministrazioni ai sensi dei commi 4 e 5 del presente articolo e sul rispetto delle regole sulla trasparenza dell'attività amministrativa previste dai commi da 15 a 36 del presente articolo e dalle altre disposizioni vigenti;

g) riferisce al Parlamento, presentando una relazione entro il 31 dicembre di ciascun anno, sull'attività di contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione e sull'efficacia delle disposizioni vigenti in materia.

3. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 2, lettera f), la Commissione esercita poteri ispettivi mediante richiesta di notizie, informazioni, atti e documenti alle pubbliche amministrazioni, e ordina l'adozione di atti o provvedimenti richiesti dai piani di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo e dalle regole sulla trasparenza dell'attività amministrativa previste dai commi da 15 a 36 del presente articolo e dalle altre disposizioni vigenti, ovvero la rimozione di comportamenti o atti contrastanti con i piani e le regole sulla trasparenza citati. La Commissione e le amministrazioni interessate danno notizia, nei rispettivi siti *web* istituzionali, dei provvedimenti adottati ai sensi del presente comma.

4. Il Dipartimento della funzione pubblica, anche secondo linee di indirizzo adottate dal Comitato interministeriale istituito e disciplinato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri:

a) coordina l'attuazione delle strategie di prevenzione e contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione elaborate a livello nazionale e internazionale;

b) promuove e definisce norme e metodologie comuni per la prevenzione della corruzione, coerenti con gli indirizzi, i programmi e i progetti internazionali;

c) predispone il Piano nazionale anticorruzione, anche al fine di assicurare l'attuazione coordinata delle misure di cui alla lettera a);

d) definisce modelli *standard* delle informazioni e dei dati occorrenti per il conseguimento degli obiettivi previsti dalla presente legge, secondo modalità che consentano la loro gestione ed analisi informatizzata;

e) definisce criteri per assicurare la rotazione dei dirigenti nei settori particolarmente esposti alla corruzione e misure per evitare sovrapposizioni di funzioni e cumuli di incarichi nominativi in capo ai dirigenti pubblici, anche esterni.

5. Le pubbliche amministrazioni centrali definiscono e trasmettono al Dipartimento della funzione pubblica:

a) un piano di prevenzione della corruzione che fornisce una valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione e indica gli interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio;

b) procedure appropriate per selezionare e formare, in collaborazione con la Scuola superiore della pubblica amministrazione, i dipendenti chiamati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione, prevedendo, negli stessi settori, la rotazione di dirigenti e funzionari.

6. Ai fini della predisposizione del piano di prevenzione della corruzione, il prefetto, su richiesta, fornisce il necessario supporto tecnico e informativo agli enti locali, anche al fine di assicurare che i piani siano formulati e adottati nel rispetto delle linee guida contenute nel Piano nazionale approvato dalla Commissione.

7. A tal fine, l'organo di indirizzo politico individua, di norma tra i dirigenti amministrativi di ruolo di prima fascia in servizio, il responsabile della prevenzione della corruzione. Negli enti locali, il responsabile della prevenzione della corruzione è individuato, di norma, nel segretario, salva diversa e motivata determinazione.

8. L'organo di indirizzo politico, su proposta del responsabile individuato ai sensi del comma 7, entro il 31 gennaio di ogni anno, adotta il piano triennale di prevenzione della corruzione, curandone la trasmissione al Dipartimento della funzione pubblica. L'attività di elaborazione del piano non può essere affidata a soggetti estranei all'amministrazione. Il responsabile, entro lo stesso termine, definisce procedure appropriate per selezionare e formare, ai sensi del comma 10, i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione. Le attività a rischio di corruzione devono essere svolte, ove possibile, dal personale di cui al comma 11. La mancata predisposizione del piano e la mancata adozione delle procedure per la selezione e la formazione dei dipendenti costituiscono elementi di valutazione della responsabilità dirigenziale.

9. Il piano di cui al comma 5 risponde alle seguenti esigenze:

a) individuare le attività, tra le quali quelle di cui al comma 16, nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione, anche raccogliendo le proposte dei dirigenti, elaborate nell'esercizio delle competenze previste dall'articolo 16, comma 1, lettera *a-bis*), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

b) prevedere, per le attività individuate ai sensi della lettera a), meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio di corruzione;

c) prevedere, con particolare riguardo alle attività individuate ai sensi della lettera a), obblighi di informazione nei confronti del responsabile, individuato ai sensi del comma 7, chiamato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del piano;

d) monitorare il rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei procedimenti;

e) monitorare i rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di

vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti dell'amministrazione;

f) individuare specifici obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a quelli previsti da disposizioni di legge.

10. Il responsabile individuato ai sensi del comma 7 provvede anche:

a) alla verifica dell'efficace attuazione del piano e della sua idoneità, nonché a proporre la modifica dello stesso quando sono accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione;

b) alla verifica, d'intesa con il dirigente competente, dell'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione;

c) ad individuare il personale da inserire nei programmi di formazione di cui al comma 11.

11. La Scuola superiore della pubblica amministrazione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e utilizzando le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, predispone percorsi, anche specifici e settoriali, di formazione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni statali sui temi dell'etica e della legalità. Con cadenza periodica e d'intesa con le amministrazioni, provvede alla formazione dei dipendenti pubblici chiamati ad operare nei settori in cui è più elevato, sulla base dei piani adottati dalle singole amministrazioni, il rischio che siano commessi reati di corruzione.

12. In caso di commissione, all'interno dell'amministrazione, di un reato di corruzione accertato con sentenza passata in giudicato, il responsabile individuato ai sensi del comma 7 del presente articolo risponde ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché sul piano disciplinare, oltre che per il danno erariale e all'immagine della pubblica amministrazione, salvo che provi tutte le seguenti circostanze:

a) di avere predisposto, prima della commissione del fatto, il piano di cui al comma 5 e di aver osservato le prescrizioni di cui ai commi 9 e 10 del presente articolo;

b) di aver vigilato sul funzionamento e sull'osservanza del piano.

13. La sanzione disciplinare a carico del responsabile individuato ai sensi del comma 7 non può essere inferiore alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di un mese ad un massimo di sei mesi.

14. In caso di ripetute violazioni delle misure di prevenzione previste dal piano, il responsabile individuato ai sensi del comma 7 del presente articolo risponde ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché, per omesso controllo, sul piano disciplinare. La violazione, da parte dei dipendenti dell'amministrazione, delle misure di prevenzione previste dal piano costituisce illecito disciplinare. Entro il 15 dicembre di ogni anno, il dirigente individuato ai sensi del comma 7 del presente articolo pubblica nel sito *web* dell'amministrazione una relazione recante i risultati dell'attività svolta e la trasmette all'organo di indirizzo politico dell'amministrazione. Nei casi in cui l'organo di indirizzo politico lo richieda o qualora il dirigente responsabile lo ritenga opportuno, quest'ultimo riferisce sull'attività.

15. Ai fini della presente legge, la trasparenza dell'attività amministrativa, che costituisce livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione, secondo quanto previsto all'articolo 11 del

decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, è assicurata mediante la pubblicazione, nei siti *web* istituzionali delle pubbliche amministrazioni, delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi, secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d'ufficio e di protezione dei dati personali. Nei siti *web* istituzionali delle amministrazioni pubbliche sono pubblicati anche i relativi bilanci e conti consuntivi, nonché i costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche e di produzione dei servizi erogati ai cittadini. Le informazioni sui costi sono pubblicate sulla base di uno schema tipo redatto dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, che ne cura altresì la raccolta e la pubblicazione nel proprio sito *web* istituzionale al fine di consentirne una agevole comparazione.

16. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come da ultimo modificato dal comma 42 del presente articolo, nell'articolo 54 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, nell'articolo 21 della legge 18 giugno 2009, n. 69, e successive modificazioni, e nell'articolo 11 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, le pubbliche amministrazioni assicurano i livelli essenziali di cui al comma 15 del presente articolo con particolare riferimento ai procedimenti di:

a) autorizzazione o concessione;

b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

c) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;

d) concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all'articolo 24 del citato decreto legislativo n. 150 del 2009.

17. Le stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara.

18. Ai magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, agli avvocati e procuratori dello Stato e ai componenti delle commissioni tributarie è vietata, pena la decadenza dagli incarichi e la nullità degli atti compiuti, la partecipazione a collegi arbitrali o l'assunzione di incarico di arbitro unico.

19. Il comma 1 dell'articolo 241 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«1. Le controversie su diritti soggettivi, derivanti dall'esecuzione dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture, concorsi di progettazione e di idee, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario previsto dall'articolo 240, possono essere deferite ad arbitri, previa autorizzazione motivata da parte dell'organo di governo dell'amministrazione. L'inclusione della clausola compromissoria, senza preventiva autorizzazione, nel bando o nell'avviso con cui è indetta la gara ovvero, per le procedure senza bando, nell'invito, o il ricorso all'arbitrato, senza preventiva autorizzazione, sono nulli».

20. Le disposizioni relative al ricorso ad arbitri, di cui all'articolo 241, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, come sostituito dal comma 19 del presente articolo, si applicano anche alle controversie relative a concessioni e appalti pubblici di opere, servizi e forniture in cui sia parte una società a partecipazione pubblica ovvero una società controllata o collegata a una società a partecipazione pubblica, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, o che comunque abbiano ad oggetto opere o forniture finanziate con risorse a

carico dei bilanci pubblici. A tal fine, l'organo amministrativo rilascia l'autorizzazione di cui al citato comma 1 dell'articolo 241 del codice di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, come sostituito dal comma 19 del presente articolo.

21. La nomina degli arbitri per la risoluzione delle controversie nelle quali è parte una pubblica amministrazione avviene nel rispetto dei principi di pubblicità e di rotazione e secondo le modalità previste dai commi 22, 23 e 24 del presente articolo, oltre che nel rispetto delle disposizioni del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in quanto applicabili.

22. Qualora la controversia si svolga tra due pubbliche amministrazioni, gli arbitri di parte sono individuati esclusivamente tra dirigenti pubblici.

23. Qualora la controversia abbia luogo tra una pubblica amministrazione e un privato, l'arbitro individuato dalla pubblica amministrazione è scelto preferibilmente tra i dirigenti pubblici. Qualora non risulti possibile alla pubblica amministrazione nominare un arbitro scelto tra i dirigenti pubblici, la nomina è disposta, con provvedimento motivato, nel rispetto delle disposizioni del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

24. La pubblica amministrazione stabilisce, a pena di nullità della nomina, l'importo massimo spettante al dirigente pubblico per l'attività arbitrale. L'eventuale differenza tra l'importo spettante agli arbitri nominati e l'importo massimo stabilito per il dirigente è acquisita al bilancio della pubblica amministrazione che ha indetto la gara.

25. Le disposizioni di cui ai commi da 19 a 24 non si applicano agli arbitrati conferiti o autorizzati prima della data di entrata in vigore della presente legge.

26. Le disposizioni di cui ai commi 15 e 16 si applicano anche ai procedimenti posti in essere in deroga alle procedure ordinarie. I soggetti che operano in deroga e che non dispongono di propri siti *web* istituzionali pubblicano le informazioni di cui ai citati commi 15 e 16 nei siti *web* istituzionali delle amministrazioni dalle quali sono nominati.

27. Le informazioni pubblicate ai sensi dei commi 15 e 16 sono trasmesse in via telematica alla Commissione.

28. Le amministrazioni provvedono altresì al monitoraggio periodico del rispetto dei tempi procedurali attraverso la tempestiva eliminazione delle anomalie. I risultati del monitoraggio sono consultabili nel sito *web* istituzionale di ciascuna amministrazione.

29. Ogni amministrazione pubblica rende noto, tramite il proprio sito *web* istituzionale, almeno un indirizzo di posta elettronica certificata cui il cittadino possa rivolgersi per trasmettere istanze ai sensi dell'articolo 38 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, e ricevere informazioni circa i provvedimenti e i procedimenti amministrativi che lo riguardano.

30. Le amministrazioni, nel rispetto della disciplina del diritto di accesso ai documenti amministrativi di cui al capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, in materia di procedimento amministrativo, hanno l'obbligo di rendere accessibili in ogni momento agli interessati, tramite strumenti di identificazione informatica di cui all'articolo 65, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, le informazioni relative ai provvedimenti e ai procedimenti amministrativi che li riguardano, ivi comprese quelle relative allo stato della procedura, ai relativi tempi e allo specifico ufficio competente in ogni singola fase.

31. Con uno o più decreti del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per le materie di competenza, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.

281, e successive modificazioni, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione dei commi 15 e 16 del presente articolo e le relative modalità di pubblicazione, nonché le indicazioni generali per l'applicazione dei commi 29 e 30. Restano ferme le disposizioni in materia di pubblicità previste dal codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

32. Con riferimento ai procedimenti di cui al comma 16, lettera *b*), del presente articolo, le stazioni appaltanti sono in ogni caso tenute a pubblicare nei propri siti *web* istituzionali: la struttura proponente; l'oggetto del bando; l'elenco degli operatori invitati a presentare offerte; l'aggiudicatario; l'importo di aggiudicazione; i tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura; l'importo delle somme liquidate. Entro il 31 gennaio di ogni anno, tali informazioni, relativamente all'anno precedente, sono pubblicate in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale *standard* aperto che consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici. Le amministrazioni trasmettono in formato digitale tali informazioni all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, che le pubblica nel proprio sito *web* in una sezione liberamente consultabile da tutti i cittadini, catalogate in base alla tipologia di stazione appaltante e per regione. L'Autorità individua con propria deliberazione le informazioni rilevanti e le relative modalità di trasmissione. Entro il 30 aprile di ciascun anno, l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture trasmette alla Corte dei conti l'elenco delle amministrazioni che hanno omesso di trasmettere e pubblicare, in tutto o in parte, le informazioni di cui al presente comma in formato digitale *standard* aperto. Si applica l'articolo 6, comma 11, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

33. La mancata o incompleta pubblicazione, da parte delle pubbliche amministrazioni, delle informazioni di cui al comma 31 costituisce violazione degli *standard* qualitativi ed economici ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 20 dicembre 2009, n. 198, ed è comunque valutata ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Eventuali ritardi nell'aggiornamento dei contenuti sugli strumenti informatici sono sanzionati a carico dei responsabili del servizio.

34. Le disposizioni dei commi da 15 a 33 si applicano alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, agli enti pubblici nazionali, nonché alle società partecipate dalle amministrazioni pubbliche e dalle loro controllate, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea.

35. Il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, mediante la modifica o l'integrazione delle disposizioni vigenti, ovvero mediante la previsione di nuove forme di pubblicità, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

*a*) ricognizione e coordinamento delle disposizioni che prevedono obblighi di pubblicità a carico delle amministrazioni pubbliche;

*b*) previsione di forme di pubblicità sia in ordine all'uso delle risorse pubbliche sia in ordine allo svolgimento e ai risultati delle funzioni amministrative;

*c*) precisazione degli obblighi di pubblicità di dati relativi ai titolari di incarichi politici, di carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico, di livello statale, regionale e locale. Le dichiarazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria di cui alla lettera *a*) devono concernere almeno la situazione patrimoniale complessiva del titolare al momento dell'assunzione della carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro il secondo grado di parentela, nonché tutti i compensi cui dà diritto l'assunzione della carica;

d) ampliamento delle ipotesi di pubblicità, mediante pubblicazione nei siti *web* istituzionali, di informazioni relative ai titolari degli incarichi dirigenziali nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sia con riferimento a quelli che comportano funzioni di amministrazione e gestione, sia con riferimento agli incarichi di responsabilità degli uffici di diretta collaborazione;

e) definizione di categorie di informazioni che le amministrazioni devono pubblicare e delle modalità di elaborazione dei relativi formati;

f) obbligo di pubblicare tutti gli atti, i documenti e le informazioni di cui al presente comma anche in formato elettronico elaborabile e in formati di dati aperti. Per formati di dati aperti si devono intendere almeno i dati resi disponibili e fruibili *on line* in formati non proprietari, a condizioni tali da permetterne il più ampio riutilizzo anche a fini statistici e la redistribuzione senza ulteriori restrizioni d'uso, di riuso o di diffusione diverse dall'obbligo di citare la fonte e di rispettarne l'integrità;

g) individuazione, anche mediante integrazione e coordinamento della disciplina vigente, della durata e dei termini di aggiornamento per ciascuna pubblicazione obbligatoria;

h) individuazione, anche mediante revisione e integrazione della disciplina vigente, delle responsabilità e delle sanzioni per il mancato, ritardato o inesatto adempimento degli obblighi di pubblicazione.

36. Le disposizioni di cui al decreto legislativo adottato ai sensi del comma 35 integrano l'individuazione del livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche a fini di trasparenza, prevenzione, contrasto della corruzione e della cattiva amministrazione, a norma dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, e costituiscono altresì esercizio della funzione di coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione.

37. All'articolo 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241, al comma 1-*ter* sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, con un livello di garanzia non inferiore a quello cui sono tenute le pubbliche amministrazioni in forza delle disposizioni di cui alla presente legge».

38. All'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Se ravvisano la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda, le pubbliche amministrazioni concludono il procedimento con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la cui motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo».

39. Al fine di garantire l'esercizio imparziale delle funzioni amministrative e di rafforzare la separazione e la reciproca autonomia tra organi di indirizzo politico e organi amministrativi, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché le aziende e le società partecipate dallo Stato e dagli altri enti pubblici, in occasione del monitoraggio posto in essere ai fini dell'articolo 36, comma 3, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni, comunicano al Dipartimento della funzione pubblica, per il tramite degli organismi indipendenti di valutazione, tutti i dati utili a rilevare le posizioni dirigenziali attribuite a persone, anche esterne alle pubbliche amministrazioni, individuate discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione. I dati forniti confluiscono nella relazione annuale al Parlamento di cui al citato articolo 36, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni, e vengono trasmessi alla Commissione per le finalità di cui ai commi da 1 a 14 del presente articolo.

40. I titoli e i *curricula* riferiti ai soggetti di cui al comma 39 si intendono parte integrante dei dati comunicati al Dipartimento della funzione pubblica.

41. Nel capo II della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo l'articolo 6 è aggiunto il seguente:

«ART. 6-*bis*. — (*Conflitto di interessi*). — 1. Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale».

42. All'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-*bis*. Ai fini previsti dal comma 2, con appositi regolamenti emanati su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con i Ministri interessati, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono individuati, secondo criteri differenziati in rapporto alle diverse qualifiche e ruoli professionali, gli incarichi vietati ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2»;

b) al comma 5 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi, che pregiudichino l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente»;

c) al comma 7 e al comma 9, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Ai fini dell'autorizzazione, l'amministrazione verifica l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi»;

d) dopo il comma 7 è inserito il seguente:

«7-*bis*. L'omissione del versamento del compenso da parte del dipendente pubblico indebito percettore costituisce ipotesi di responsabilità erariale soggetta alla giurisdizione della Corte dei conti»;

e) il comma 11 è sostituito dal seguente:

«11. Entro quindici giorni dall'erogazione del compenso per gli incarichi di cui al comma 6, i soggetti pubblici o privati comunicano all'amministrazione di appartenenza l'ammontare dei compensi erogati ai dipendenti pubblici»;

f) al comma 12, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Le amministrazioni pubbliche che conferiscono o autorizzano incarichi, anche a titolo gratuito, ai propri dipendenti comunicano in via telematica, nel termine di quindici giorni, al Dipartimento della funzione pubblica gli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti stessi, con l'indicazione dell'oggetto dell'incarico e del compenso lordo, ove previsto»; al medesimo comma 12, al secondo periodo, le parole: «L'elenco è accompagnato» sono sostituite dalle seguenti: «La comunicazione è accompagnata» e, al terzo periodo, le parole: «Nello stesso termine» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 30 giugno di ciascun anno»;

g) al comma 13, le parole: «Entro lo stesso termine di cui al comma 12» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 30 giugno di ciascun anno»;

h) al comma 14, secondo periodo, dopo le parole: «l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico» sono aggiunte le seguenti: «nonché l'attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi»;

i) al comma 14, dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: «Le informazioni relative a consulenze e incarichi comunicate dalle amministrazioni al Dipartimento della funzione pubblica, nonché le informazioni pubblicate dalle stesse nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per via telematica ai sensi del presente articolo, sono trasmesse e pubblicate in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale *standard* aperto che consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici. Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Dipartimento della funzione pubblica trasmette alla Corte dei conti l'elenco delle amministrazioni che hanno omesso di trasmettere e pubblicare, in tutto o in parte, le informazioni di cui al terzo periodo del presente comma in formato digitale *standard* aperto»;

l) dopo il comma 16-*bis* è aggiunto il seguente:

«16-*ter*. I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti».

43. Le disposizioni di cui all'articolo 53, comma 16-*ter*, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, introdotto dal comma 42, lettera l), non si applicano ai contratti già sottoscritti alla data di entrata in vigore della presente legge.

44. L'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è sostituito dal seguente:

«ART. 54. – (*Codice di comportamento*). – 1. Il Governo definisce un codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni al fine di assicurare la qualità dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di corruzione, il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell'interesse pubblico. Il codice contiene una specifica sezione dedicata ai doveri dei dirigenti, articolati in relazione alle funzioni attribuite, e comunque prevede per tutti i dipendenti pubblici il divieto di chiedere o di accettare, a qualsiasi titolo, compensi, regali o altre utilità, in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati, fatti salvi i regali d'uso, purché di modico valore e nei limiti delle normali relazioni di cortesia.

2. Il codice, approvato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, previa intesa in sede di Conferenza unificata, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e consegnato al dipendente, che lo sottoscrive all'atto dell'assunzione.

3. La violazione dei doveri contenuti nel codice di comportamento, compresi quelli relativi all'attuazione del piano di prevenzione della corruzione, è fonte di responsabilità disciplinare.

La violazione dei doveri è altresì rilevante ai fini della responsabilità civile, amministrativa e contabile ogniqualvolta le stesse responsabilità siano collegate alla violazione di doveri, obblighi, leggi o regolamenti. Violazioni gravi o reiterate del codice comportano l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 55-*quater*, comma 1.

4. Per ciascuna magistratura e per l'Avvocatura dello Stato, gli organi delle associazioni di categoria adottano un codice etico a cui devono aderire gli appartenenti alla magistratura interessata. In caso di inerzia, il codice è adottato dall'organo di autogoverno.

5. Ciascuna pubblica amministrazione definisce, con procedura aperta alla partecipazione e previo parere obbligatorio del proprio organismo indipendente di valutazione, un proprio codice di comportamento che integra e specifica il codice di comportamento di cui al comma 1. Al codice di comportamento di cui al presente comma si applicano le disposizioni del comma 3. A tali fini, la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT) definisce criteri, linee guida e modelli uniformi per singoli settori o tipologie di amministrazione.

6. Sull'applicazione dei codici di cui al presente articolo vigilano i dirigenti responsabili di ciascuna struttura, le strutture di controllo interno e gli uffici di disciplina.

7. Le pubbliche amministrazioni verificano annualmente lo stato di applicazione dei codici e organizzano attività di formazione del personale per la conoscenza e la corretta applicazione degli stessi».

45. I codici di cui all'articolo 54, commi 1 e 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come sostituito dal comma 44 del presente articolo, sono approvati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

46. Dopo l'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è inserito il seguente:

«ART. 35-bis. – (*Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici*). – 1. Coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale:

a) non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi;

b) non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati;

c) non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.

2. La disposizione prevista al comma 1 integra le leggi e regolamenti che disciplinano la formazione di commissioni e la nomina dei relativi segretari».

47. All'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241, al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli accordi di cui al presente articolo devono essere motivati ai sensi dell'articolo 3».

48. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per la disciplina organica degli illeciti, e relative sanzioni disciplinari, correlati al superamento dei termini di definizione dei procedimenti amministrativi, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) omogeneità degli illeciti connessi al ritardo, superando le logiche specifiche dei differenti settori delle pubbliche amministrazioni;

b) omogeneità dei controlli da parte dei dirigenti, volti a evitare ritardi;

c) omogeneità, certezza e cogenza nel sistema delle sanzioni, sempre in relazione al mancato rispetto dei termini.

49. Ai fini della prevenzione e del contrasto della corruzione, nonché della prevenzione dei conflitti di interessi, il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi diretti a modificare la disciplina vigente in materia di attribuzione di incarichi dirigenziali e di incarichi di responsabilità amministrativa di vertice nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e negli enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico esercitanti funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici, da conferire a soggetti interni o esterni alle pubbliche amministrazioni, che comportano funzioni di amministrazione e gestione, nonché a modificare la disciplina vigente in materia di incompatibilità tra i detti incarichi e lo svolgimento di incarichi pubblici elettivi o la titolarità di interessi privati che possano porsi in conflitto con l'esercizio imparziale delle funzioni pubbliche affidate.

50. I decreti legislativi di cui al comma 49 sono emanati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere in modo esplicito, ai fini della prevenzione e del contrasto della corruzione, i casi di non conferibilità di incarichi dirigenziali, adottando in via generale il criterio della non conferibilità per coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale;

b) prevedere in modo esplicito, ai fini della prevenzione e del contrasto della corruzione, i casi di non conferibilità di incarichi dirigenziali, adottando in via generale il criterio della non conferibilità per coloro che per un congruo periodo di tempo, non inferiore ad un anno, antecedente al conferimento abbiano svolto incarichi o ricoperto cariche in enti di diritto privato sottoposti a controllo o finanziati da parte dell'amministrazione che conferisce l'incarico;

c) disciplinare i criteri di conferimento nonché i casi di non conferibilità di incarichi dirigenziali ai soggetti estranei alle amministrazioni che, per un congruo periodo di tempo, non inferiore ad un anno, antecedente al conferimento abbiano fatto parte di organi di indirizzo politico o abbiano ricoperto cariche pubbliche elettive. I casi di non conferibilità devono essere graduati e regolati in rapporto alla rilevanza delle cariche di carattere politico ricoperte, all'ente di riferimento e al collegamento, anche territoriale, con l'amministrazione che conferisce l'incarico. È escluso in ogni caso, fatta eccezione per gli incarichi di responsabile degli uffici di diretta collaborazione degli organi di indirizzo politico, il conferimento di incarichi dirigenziali a coloro che presso le medesime amministrazioni abbiano svolto incarichi di indirizzo politico o abbiano ricoperto cariche pubbliche elettive nel periodo, comunque non inferiore ad un anno, immediatamente precedente al conferimento dell'incarico;

d) comprendere tra gli incarichi oggetto della disciplina:

1) gli incarichi amministrativi di vertice nonché gli incarichi dirigenziali, anche conferiti a soggetti estranei alle pubbliche amministrazioni, che comportano l'esercizio in via esclusiva delle competenze di amministrazione e gestione;

2) gli incarichi di direttore generale, sanitario e amministrativo delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere;

3) gli incarichi di amministratore di enti pubblici e di enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico;

e) disciplinare i casi di incompatibilità tra gli incarichi di cui alla lettera d) già conferiti e lo svolgimento di attività, retribuite o no, presso enti di diritto privato sottoposti a regolazione, a controllo o finanziati da parte dell'amministrazione che ha conferito l'incarico o lo svolgimento in proprio di attività professionali, se l'ente o l'attività professionale sono soggetti a regolazione o finanziati da parte dell'amministrazione;

f) disciplinare i casi di incompatibilità tra gli incarichi di cui alla lettera d) già conferiti e l'esercizio di cariche negli organi di indirizzo politico.

51. Dopo l'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è inserito il seguente:

«ART. 54-bis. – (*Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti*). – 1. Fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, il pubblico dipendente che denuncia all'autorità giudiziaria o alla Corte dei conti ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite, di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia.

2. Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non può essere rivelata, senza il suo consenso, sempre che la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, l'identità può essere rivelata ove la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato.

3. L'adozione di misure discriminatorie è segnalata al Dipartimento della funzione pubblica, per i provvedimenti di competenza, dall'interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'amministrazione nella quale le stesse sono state poste in essere.

4. La denuncia è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni».

52. Per l'efficacia dei controlli antimafia nelle attività imprenditoriali di cui al comma 53, presso ogni prefettura è istituito l'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa operanti nei medesimi settori. L'iscrizione negli elenchi della prefettura della provincia in cui l'impresa ha sede soddisfa i requisiti per l'informazione antimafia per l'esercizio della relativa attività. La prefettura effettua verifiche periodiche circa la perdurante insussistenza dei suddetti rischi e, in caso di esito negativo, dispone la cancellazione dell'impresa dall'elenco.

53. Sono definite come maggiormente esposte al rischio di infiltrazione mafiosa le seguenti attività:

a) trasporto di materiali a scarica per conto di terzi;

b) trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi;

c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;

d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;

e) noli a freddo di macchinari;

f) fornitura di ferro lavorato;

g) noli a caldo;

h) autotrasporti per conto di terzi;

i) guardiania dei cantieri.

54. L'indicazione delle attività di cui al comma 53 può essere aggiornata, entro il 31 dicembre di ogni anno, con apposito decreto del Ministro dell'interno, adottato di concerto con i Ministri della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, da rendere entro trenta giorni dalla data di trasmissione del relativo schema alle Camere. Qualora le Commissioni non si pronuncino entro il termine, il decreto può essere comunque adottato.

55. L'impresa iscritta nell'elenco di cui al comma 52 comunica alla prefettura competente qualsiasi modifica dell'assetto proprietario e dei propri organi sociali, entro trenta giorni dalla data della modifica. Le società di capitali quotate in mercati regolamentati comunicano le variazioni rilevanti secondo quanto previsto dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. La mancata comunicazione comporta la cancellazione dell'iscrizione.

56. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione, dell'interno, della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti e dello sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità per l'istituzione e l'aggiornamento, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dell'elenco di cui al comma 52, nonché per l'attività di verifica.

57. Fino al sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 56 continua ad applicarsi la normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente legge.

58. All'articolo 135, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo le parole: «passata in giudicato» sono inserite le seguenti: «per i delitti previsti dall'articolo 51, commi 3-*bis* e 3-*quater*, del codice di procedura penale, dagli articoli 314, primo comma, 316, 316-*bis*, 317, 318, 319, 319-*ter*, 319-*quater* e 320 del codice penale, nonché».

59. Le disposizioni di prevenzione della corruzione di cui ai commi da 1 a 57 del presente articolo, di diretta attuazione del principio di imparzialità di cui all'articolo 97 della Costituzione, sono applicate in tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

60. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, attraverso intese in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si definiscono gli adempimenti, con l'indicazione dei relativi termini, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali, nonché degli enti pubblici e dei soggetti di diritto privato sottoposti al loro controllo, volti alla piena e sollecita attuazione delle disposizioni della presente legge, con particolare riguardo:

a) alla definizione, da parte di ciascuna amministrazione, del piano triennale di prevenzione della corruzione, a partire da quello relativo agli anni 2013-2015, e alla sua trasmissione alla regione interessata e al Dipartimento della funzione pubblica;

b) all'adozione, da parte di ciascuna amministrazione, di norme regolamentari relative all'individuazione degli incarichi vietati ai dipendenti pubblici di cui all'articolo 53, comma 3-*bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, introdotto dal comma 42, lettera a), del presente articolo, ferma restando la disposizione del comma 4 dello stesso articolo 53;

c) all'adozione, da parte di ciascuna amministrazione, del codice di comportamento di cui all'articolo 54, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come sostituito dal comma 44 del presente articolo.

61. Attraverso intese in sede di Conferenza unificata sono altresì definiti gli adempimenti attuativi delle disposizioni dei decreti legislativi previsti dalla presente legge da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali, nonché degli enti pubblici e dei soggetti di diritto privato sottoposti al loro controllo.

62. All'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, dopo il comma 1-*quinquies* sono inseriti i seguenti:

«1-*sexies*. Nel giudizio di responsabilità, l'entità del danno all'immagine della pubblica amministrazione derivante dalla commissione di un reato contro la stessa pubblica amministrazione accertato con sentenza passata in giudicato si presume, salva prova contraria, pari al doppio della somma di denaro o del valore patrimoniale di altra utilità illecitamente percepita dal dipendente.

1-*septies*. Nei giudizi di responsabilità aventi ad oggetto atti o fatti di cui al comma 1-*sexies*, il sequestro conservativo di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19, è concesso in tutti i casi di fondato timore di attenuazione della garanzia del credito erariale».

63. Il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante un testo unico della normativa in materia di incandidabilità alla carica di membro del Parlamento europeo, di deputato e di senatore della Repubblica, di incandidabilità alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali e di divieto di ricoprire le cariche di presidente e di componente del consiglio di amministrazione dei consorzi, di presidente e di componente dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni, di consigliere di amministrazione e di presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'articolo 114 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, di presidente e di componente degli organi esecutivi delle comunità montane.

64. Il decreto legislativo di cui al comma 63 provvede al riordino e all'armonizzazione della vigente normativa ed è adottato secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) ferme restando le disposizioni del codice penale in materia di interdizione perpetua dai pubblici uffici, prevedere che non siano temporaneamente candidabili a deputati o a senatori coloro che abbiano riportato condanne definitive a pene superiori a due anni di reclusione per i delitti previsti dall'articolo 51, commi 3-*bis* e 3-*quater*, del codice di procedura penale;

b) in aggiunta a quanto previsto nella lettera a), prevedere che non siano temporaneamente candidabili a deputati o a senatori coloro che abbiano riportato condanne definitive a pene superiori a due anni di reclusione per i delitti previsti nel libro secondo, titolo II, capo I, del codice penale ovvero per altri delitti per i quali la legge preveda una pena detentiva superiore nel massimo a tre anni;

c) prevedere la durata dell'incandidabilità di cui alle lettere a) e b);

d) prevedere che l'incandidabilità operi anche in caso di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale;

e) coordinare le disposizioni relative all'incandidabilità con le vigenti norme in materia di interdizione dai pubblici uffici e di riabilitazione, nonché con le restrizioni all'esercizio del diritto di elettorato attivo;

f) prevedere che le condizioni di incandidabilità alla carica di deputato e di senatore siano applicate altresì all'assunzione delle cariche di governo;

g) operare una completa ricognizione della normativa vigente in materia di incandidabilità alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali e di divieto di ricoprire le cariche di presidente della provincia, sindaco, assessore e consigliere provinciale e comunale, presidente e componente del consiglio circoscrizionale, presidente e componente del consiglio di amministrazione dei consorzi, presidente e componente dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni, consigliere di amministrazione e presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'articolo 114 del testo unico di cui al citato decreto legislativo n. 267 del 2000, presidente e componente degli organi delle comunità montane, determinata da sentenze definitive di condanna;

h) valutare per le cariche di cui alla lettera g), in coerenza con le scelte operate in attuazione delle lettere a) e i), l'introduzione di ulteriori ipotesi di incandidabilità determinate da sentenze definitive di condanna per delitti di grave allarme sociale;

i) individuare, fatta salva la competenza legislativa regionale sul sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del presidente e degli altri componenti della giunta regionale nonché dei consiglieri regionali, le ipotesi di incandidabilità alle elezioni regionali e di divieto di ricoprire cariche negli organi politici di vertice delle regioni, conseguenti a sentenze definitive di condanna;

l) prevedere l'abrogazione espressa della normativa incompatibile con le disposizioni del decreto legislativo di cui al comma 63;

m) disciplinare le ipotesi di sospensione e decadenza di diritto dalle cariche di cui al comma 63 in caso di sentenza definitiva di condanna per delitti non colposi successiva alla candidatura o all'affidamento della carica.

65. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 63, corredato di relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che sono resi entro sessanta giorni dalla data di trasmissione dello schema di decreto. Decorso il termine di cui al periodo precedente senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, il decreto legislativo può essere comunque adottato.

66. Tutti gli incarichi presso istituzioni, organi ed enti pubblici, nazionali ed internazionali attribuiti in posizioni apicali o semiapicali, compresi quelli di titolarità dell'ufficio di gabinetto, a magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, avvocati e procuratori dello Stato, devono essere svolti con contestuale collocamento in posizione di fuori ruolo, che deve permanere per tutta la durata dell'incarico. Gli incarichi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge cessano di diritto se nei centottanta giorni successivi non viene adottato il provvedimento di collocamento in posizione di fuori ruolo.

67. Il Governo è delegato ad adottare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per l'individuazione di ulteriori incarichi, anche negli uffici di diretta collaborazione, che, in aggiunta a quelli di cui al comma 66, comportano l'obbligatorio collocamento in posizione di fuori ruolo, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) tener conto delle differenze e specificità dei regimi e delle funzioni connessi alla giurisdizione ordinaria, amministrativa, contabile e militare, nonché all'Avvocatura dello Stato;

b) durata dell'incarico;

c) continuità e onerosità dell'impegno lavorativo connesso allo svolgimento dell'incarico;

d) possibili situazioni di conflitto di interesse tra le funzioni esercitate presso l'amministrazione di appartenenza e quelle esercitate in ragione dell'incarico ricoperto fuori ruolo.

68. Salvo quanto previsto dal comma 69, i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, gli avvocati e procuratori dello Stato non possono essere collocati in posizione di fuori ruolo per un tempo che, nell'arco del loro servizio, superi complessivamente dieci anni, anche continuativi. Il predetto collocamento non può comunque determinare alcun pregiudizio con riferimento alla posizione rivestita nei ruoli di appartenenza.

69. Salvo quanto previsto nei commi 70, 71 e 72 le disposizioni di cui al comma 68 si applicano anche agli incarichi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

70. Le disposizioni di cui ai commi da 66 a 72 non si applicano ai membri di Governo, alle cariche elettive, anche presso gli organi di autogoverno, ai componenti delle Corti internazionali comunque denominate.

71. Per gli incarichi previsti dal comma 4 dell'articolo 1-*bis* del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, anche se conferiti successivamente all'entrata in vigore della presente legge, il termine di cui al comma 68 decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.

72. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, nonché gli avvocati e procuratori dello Stato che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno già maturato o che, successivamente a tale data, maturino il periodo massimo di collocamento in posizione di fuori ruolo, di cui al comma 68, si intendono confermati nella posizione di fuori ruolo sino al termine dell'incarico, della legislatura, della consiliatura o del mandato relativo all'ente o soggetto presso cui è svolto l'incarico. Qualora l'incarico non preveda un termine, il collocamento in posizione di fuori ruolo si intende confermato per i dodici mesi successivi all'entrata in vigore della presente legge.

73. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 67 è trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che sono resi entro trenta giorni dalla data di trasmissione del medesimo schema di decreto. Decorso il termine senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza il decreto legislativo può essere comunque adottato.

74. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 67, nel rispetto dei principi e criteri direttivi ivi stabiliti, il Governo è autorizzato ad adottare disposizioni integrative o correttive del decreto legislativo stesso.

75. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 32-*quater*, dopo le parole: «319-*bis*,» sono inserite le seguenti: «319-*quater*,»;

b) all'articolo 32-*quinquies*, dopo le parole: «319-*ter*» sono inserite le seguenti: «, 319-*quater*, primo comma,»;

c) al primo comma dell'articolo 314, la parola: «tre» è sostituita dalla seguente: «quattro»;

d) l'articolo 317 è sostituito dal seguente:

«ART. 317. – (*Concussione*). – Il pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dodici anni»;

e) all'articolo 317-*bis*, le parole: «314 e 317» sono sostituite dalle seguenti: «314, 317, 319 e 319-*ter*»;

f) l'articolo 318 è sostituito dal seguente:

«ART. 318. – (*Corruzione per l'esercizio della funzione*). – Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da uno a cinque anni»;

g) all'articolo 319, le parole: «da due a cinque» sono sostituite dalle seguenti: «da quattro a otto»;

h) all'articolo 319-*ter* sono apportate le seguenti modificazioni:

1) nel primo comma, le parole: «da tre a otto» sono sostituite dalle seguenti: «da quattro a dieci»;

2) nel secondo comma, la parola: «quattro» è sostituita dalla seguente: «cinque»;

i) dopo l'articolo 319-*ter* è inserito il seguente:

«ART. 319-*quater*. – (*Induzione indebita a dare o promettere utilità*). – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da tre a otto anni.

Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni»;

l) all'articolo 320, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio»;

m) all'articolo 322 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) nel primo comma, le parole: «che riveste la qualità di pubblico impiegato, per indurlo a compiere un atto del suo ufficio» sono sostituite dalle seguenti: «, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri»;

2) il terzo comma è sostituito dal seguente:

«La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri»;

n) all'articolo 322-*bis* sono apportate le seguenti modificazioni:

1) nel secondo comma, dopo le parole: «Le disposizioni degli articoli» sono inserite le seguenti: «319-*quater*, secondo comma,»;

2) nella rubrica, dopo la parola: «concussione,» sono inserite le seguenti: «induzione indebita a dare o promettere utilità,»;

o) all'articolo 322-ter, primo comma, dopo le parole: «a tale prezzo» sono aggiunte le seguenti: «o profitto»;

p) all'articolo 323, primo comma, le parole: «da sei mesi a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «da uno a quattro anni»;

q) all'articolo 323-bis, dopo la parola: «319,» sono inserite le seguenti: «319-quater,»;

r) dopo l'articolo 346 è inserito il seguente:

«ART. 346-bis. – (*Traffico di influenze illecite*). – Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 319 e 319-ter, sfruttando relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o con un incaricato di un pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale, come prezzo della propria mediazione illecita verso il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio ovvero per remunerarlo, in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio, è punito con la reclusione da uno a tre anni.

La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altro vantaggio patrimoniale.

La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.

Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie.

Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita».

76. L'articolo 2635 del codice civile è sostituito dal seguente:

«ART. 2635. – (*Corruzione tra privati*). – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni.

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene ivi previste.

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi».

77. Al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:  
a) all'articolo 25:

1) nella rubrica, dopo la parola: «Concussione» sono inserite le seguenti: «, induzione indebita a dare o promettere utilità»;

2) al comma 3, dopo le parole: «319-ter, comma 2,» sono inserite le seguenti: «319-quater».

b) all'articolo 25-ter, comma 1, dopo la lettera s) è aggiunta la seguente: «s-bis) per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 2635 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote».

78. All'articolo 308 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Nel caso si proceda per uno dei delitti previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, e 320 del codice penale, le misure interdittive perdono efficacia decorsi sei mesi dall'inizio della loro esecuzione. In ogni caso, qualora esse siano state disposte per esigenze probatorie, il giudice può disporre la rinnovazione anche oltre sei mesi dall'inizio dell'esecuzione, fermo restando che comunque la loro efficacia viene meno se dall'inizio della loro esecuzione è decorso un periodo di tempo pari al triplo dei termini previsti dall'articolo 303».

79. All'articolo 133, comma 1-bis, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, dopo le parole: «319-ter» sono inserite le seguenti: «, 319-quater».

80. All'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: «319-ter,» sono inserite le seguenti: «319-quater,»;

b) al comma 2-bis, dopo le parole: «319-ter,» sono inserite le seguenti: «319-quater,».

81. Al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 58, comma 1, lettera b), le parole: «(corruzione per un atto d'ufficio)» sono sostituite dalle seguenti: «(corruzione per l'esercizio della funzione)» e dopo le parole: «319-ter (corruzione in atti giudiziari),» sono inserite le seguenti: «319-quater, primo comma (induzione indebita a dare o promettere utilità),»;

b) all'articolo 59, comma 1, lettera a), dopo le parole: «319-ter» sono inserite le seguenti: «, 319-quater».

c) all'articolo 59, comma 1, lettera c), dopo le parole: «misure coercitive di cui agli articoli 284, 285 e 286 del codice di procedura penale» sono aggiunte le seguenti: «nonché di cui all'articolo 283, comma 1, del codice di procedura penale, quando il divieto di dimora riguarda la sede dove si svolge il mandato elettorale».

82. Il provvedimento di revoca di cui all'articolo 100, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è comunicato dal prefetto all'Autorità nazionale anticorruzione, di cui al comma 1 del presente articolo, che si esprime entro trenta giorni. Decorso tale termine, la revoca diventa efficace, salvo che l'Autorità rilevi che la stessa sia correlata alle attività svolte dal segretario in materia di prevenzione della corruzione.

83. All'articolo 3, comma 1, della legge 27 marzo 2001, n. 97, dopo le parole: «319-ter» sono inserite le seguenti: «, 319-quater».

## **PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE**

### **ART. 1.**

#### ***(Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione).***

*Sostituire il comma 68 con i seguenti:*

68. Il servizio in posizione di fuori ruolo, o in un'altra analoga posizione, svolto dai magistrati ordinari, amministrativi e contabili e dagli avvocati e procuratori dello Stato, previsto dagli ordinamenti di appartenenza, non può essere prestato per più di cinque anni consecutivi. I magistrati ordinari, amministrativi e contabili e gli avvocati e procuratori dello Stato non possono in nessun caso essere collocati fuori ruolo per un tempo che, nell'arco del loro servizio, superi complessivamente dieci anni. I magistrati ordinari, amministrativi e contabili e gli avvocati e procuratori dello Stato che sono stati ricollocati in ruolo non possono essere nuovamente collocati fuori ruolo se non hanno esercitato continuativamente ed effettivamente le proprie funzioni per almeno cinque anni. Le predette posizioni in ogni caso non possono determinare alcun pregiudizio relativo al posizionamento nei ruoli di appartenenza.

*68-bis.* Il personale collocato fuori ruolo di cui al comma 68 mantiene esclusivamente il trattamento economico fondamentale dell'amministrazione di appartenenza, compresa l'indennità, e i relativi oneri rimangono a carico della stessa.

*68-ter.* Le disposizioni del presente articolo prevalgono su ogni altra norma, anche di natura speciale, e si applicano anche agli incarichi già conferiti alla data della sua entrata in vigore.

**1. 1.** Sisto.

*Sostituire il comma 68 con il seguente:*

68. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, gli avvocati e procuratori dello Stato non possono essere collocati in posizione di fuori ruolo per un tempo superiore a cinque anni consecutivi e che, nell'arco del loro servizio, superi complessivamente dieci anni. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, gli avvocati e procuratori dello Stato che sono stati ricollocati in ruolo non possono essere nuovamente collocati fuori ruolo se non hanno esercitato continuativamente ed effettivamente le proprie funzioni per almeno cinque anni. Il predetto collocamento non può comunque determinare alcun pregiudizio con riferimento alla posizione rivestita nei ruoli di appartenenza. **\*1. 2.** Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

*Sostituire il comma 68 con il seguente:*

68. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, gli avvocati e procuratori dello Stato non possono essere collocati in posizione di fuori ruolo per un tempo superiore a cinque anni consecutivi e che, nell'arco del loro servizio, superi complessivamente dieci anni. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, gli avvocati e procuratori dello Stato che sono stati ricollocati in ruolo non possono essere nuovamente collocati fuori ruolo se non hanno esercitato continuativamente ed effettivamente le proprie funzioni per almeno cinque anni. Il predetto collocamento non può comunque determinare alcun pregiudizio con riferimento alla posizione rivestita nei ruoli di appartenenza. **\*1. 30.** Di Pietro, Palomba.

*Al comma 68, premettere il seguente periodo:* Il servizio in posizione di fuori ruolo, o in un'altra analoga posizione, svolto dai magistrati ordinari, amministrativi e contabili e dagli

avvocati e procuratori dello Stato, previsto dagli ordinamenti di appartenenza, non può essere prestato per più di cinque anni consecutivi.

*Conseguentemente, al medesimo comma, primo periodo, sopprimere le parole: , anche continuativi. 1. 3.* Di Pietro, Palomba.

*Al comma 68, primo periodo, sopprimere le parole: Salvo quanto previsto dal comma 69, 1. 4.* Di Pietro, Palomba. *Al comma 68, primo periodo, sopprimere le parole: , anche continuativi. 1. 5.* Di Pietro, Palomba.

*Al comma 68, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I magistrati ordinari, amministrativi e contabili e gli avvocati procuratori dello Stato, che sono stati ricollocati in ruolo non possono nuovamente essere collocati fuori ruolo se non hanno esercitato continuativamente ed effettivamente le proprie funzioni per almeno cinque anni. 1. 6.* Di Pietro, Palomba.

*Al comma 68, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il personale collocato fuori ruolo di cui sopra mantiene esclusivamente il trattamento economico fondamentale dell'amministrazione di appartenenza, compresa l'indennità, e i relativi oneri rimangono a carico della stessa. 1. 7.* Di Pietro, Palomba.

*Al comma 68, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le disposizioni del presente comma prevalgono su ogni altra norma, anche di natura speciale, e si applicano anche agli incarichi già conferiti alla data di entrata in vigore della presente legge. 1. 8.* Di Pietro, Palomba.

*Sopprimere i commi da 69 a 74.\*1. 9.* Sisto.

*Sopprimere i commi da 69 a 74.\*1. 10.* Di Pietro, Palomba.

*Sopprimere il comma 69.1. 11.* Di Pietro, Palomba.

*Al comma 69, sopprimere le parole: Salvo quanto previsto nei commi 70, 71 e 72. \*1. 12.* Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

*Al comma 69, sopprimere le parole: Salvo quanto previsto nei commi 70, 71 e 72. \*1. 31.* Di Pietro, Palomba.

*Sopprimere il comma 70.1. 13.* Di Pietro, Palomba.

*Sostituire il comma 70 con il seguente: 70. Il personale collocato fuori ruolo di cui al comma 66 mantiene esclusivamente il trattamento economico fondamentale dell'amministrazione di appartenenza, compresa l'indennità, e i relativi oneri rimangono a carico della stessa. \*1. 14.* Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

*Sostituire il comma 70 con il seguente: 70. Il personale collocato fuori ruolo di cui al comma 66 mantiene esclusivamente il trattamento economico fondamentale dell'amministrazione di appartenenza, compresa l'indennità, e i relativi oneri rimangono a carico della stessa. \*1. 32.* Di Pietro, Palomba.

*Sopprimere il comma 71.1. 15.* Di Pietro, Palomba.

*Sostituire il comma 71 con il seguente: 71. Le disposizioni dei commi 66, 68, 69 e 70 prevalgono su ogni altra norma, anche di carattere speciale, e si applicano anche agli incarichi già conferiti alla data della data di entrata in vigore della presente legge. \*1. 16.* Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

*Sostituire il comma 71 con il seguente:* 71. Le disposizioni dei commi 66, 68, 69 e 70 prevalgono su ogni altra norma, anche di carattere speciale, e si applicano anche agli incarichi già conferiti alla data della data di entrata in vigore della presente legge. **\*1. 33.** Di Pietro, Palomba.

*Sopprimere il comma 72.***1. 17.** Di Pietro, Palomba.

*Al comma 72, primo periodo, sopprimere le parole da:* sino al termine *fino a:* si intende confermato. **1. 18.** Di Pietro, Palomba.

*Al comma 75, lettera r), capoverso articolo 346-bis, primo comma, dopo le parole:* concorso nei reati di cui agli articoli *aggiungere le seguenti:* 317, 318. **1. 20.** Di Pietro, Palomba.

*Al comma 75, lettera r), capoverso articolo 346-bis, primo comma, dopo le parole:* ovvero per remunerarlo *aggiungere le seguenti:* , anche indipendentemente dal fatto che l'influenza sia o meno esercitata. **1. 21.** Di Pietro, Palomba.

*Al comma 75, lettera r), capoverso articolo 346-bis, primo comma, dopo le parole:* in relazione al compimento di un atto *aggiungere le seguenti:* idoneo a procurare a sé o ad altri qualsiasi vantaggio e in relazione al compimento di un atto. **1. 22.** Di Pietro, Palomba.

*Al comma 75, lettera r), capoverso articolo 346-bis, primo comma, sopprimere le parole:* o al ritardo. **1. 23.** Sisto.

*Al comma 76, capoverso articolo 2635, quinto comma, sopprimere le parole da:* , salvo che *fino alla fine del comma.* **1. 24.** Sisto.